

CREDITS

> COMUNE DI ROSATE

Sindaco

Carlo Tarantola

Vicesindaco

Francesca Toscano

Assessore

Daniele Del Ben

Responsabile Settore Edilizia e Urbanistica

Pietro Codazzi, fino al 31/12/2023 Fabrizio Castellanza, dal 01/01/2024

> CENTRO STUDI PIM

Direttore

Franco Sacchi

Gruppo di progettazione

Valentina Brambilla [Capo progetto] Elena Corsi, Dario Sbalzarini, Emma Turati [Consulenti esterni]

Valutazione Ambientale Strategica

Francesca Boeri, Evelina Saracchi

Marco Norcaro [Consulente esterno]

IST_10_23_ELA_TE04



Sommario

TITOLO I - Disposizioni generali	6
CAPO I - Contenuti, principi e ambito di applicazione del Piano delle Regole	6
Art.1 - Natura e contenuti	
Art.2 - Principi, criteri e finalità del Piano delle Regole	
Art.3 - Elaborati del Piano delle Regole	
Art.4 - Contrasto fra elaborati	
Art.5 - Permessi di costruire in deroga al Piano di Governo del Territorio	
Art.6 - Rinvio ad altre disposizioni	7
CAPO II - Definizioni e parametri urbanistici	7
Art.7 - Indici e parametri urbanistici ed edilizi	
Art.8 - Distanza tra fabbricati, dai confini e dalle strade	9
Art.9 - Interventi edilizi	10
Art.10 - Destinazioni d'uso	10
Art.11 - Urbanizzazione primaria	
Art.12 - Urbanizzazione secondaria	
Art.13 - Opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi	13
CAPO III - Attuazione del Piano	13
Art.14 - Modalità di attuazione del Piano delle Regole	13
Art.15 - Documentazione minima costitutiva dei piani attuativi	15
CAPO IV - Norme generali	17
Art.16 - Modifica delle destinazioni d'uso	17
Art.17 - Destinazioni d'uso non ammesse	17
Art.18 - Lotto funzionale: modalità operative	
Art.19 - Obiettivi di qualità paesaggistica	19
Art.20 - Perequazione urbanistica e trasferimento dei diritti edificatori	
Art.21 - Sostenibilità ambientale	20
Art.22 - Edilizia residenziale sociale	21
Art.23 - Parcheggi pertinenziali	
Art.24 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti	22
Art.25 - Sopralzi	22
TITOLO II - Disciplina urbanistica	23
Art.26 - Classificazione del territorio comunale	
CAPO I - Ambiti del Tessuto urbano consolidato	
Art.27 - Nuclei di antica formazione- NAF	

Art.28 - Ambiti residenziali di recente formazione- ARF	31
Art.29 - Ambiti per le attività economiche- AE	33
Art.30 - Ambiti per le attività economiche all'interno del tessuto residenziale- AER	34
CAPO II - Ambiti destinati all'agricoltura	36
Art.31 - Ambiti destinati all'agricoltura	
Art.32 - Ambiti agricoli di interesse strategico- AAS	37
Art.33 - Ambiti agricoli ordinari- AAO	37
Art.34 - Nuclei rurali (NR)	38
TITOLO III - Disciplina delle attività commerciali	39
CAPO I - Definizioni	
Art.35 - Destinazione d'uso commerciale e assimilate	39
CAPO II - Classificazioni	39
Art.36 - Classificazione delle attività commerciali	
Art.37 - Negozi di storica attività	
CAPO III - Localizzazione delle attività commerciali	40
Art.38 - Attività di vendita al dettaglio e di somministrazione su area privata	40
Art.39 - Attività di vendita all'ingrosso	40
Art.40 - Condizioni di inammissibilità delle sale gioco o di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo	40
CAPO IV - Procedimento commerciale e procedimento urbanistico edilizio	41
Art.41 - Apertura, trasferimento, ampliamento di attività commerciali	41
Art.42 - Dotazione di servizi	41
Art.43 - Parcheggi pertinenziali	41
Art.44 - Disposizioni di inserimento ambientale	42
Art.45 - Sostegno e incentivo alle attività di commercio al dettaglio e affini	42
TITOLO IV - Tutele speciali e sovraordinate	43
Art.46 - Disciplina generale degli ambiti vincolati	
Art.47 - Adeguamento della disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata e di settore	
Art.48 - Raccordo con il Piano Territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano	
Art.49 - Vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici	
Art.50 - Vincoli di difesa del suolo	
Art.51 - Vincoli amministrativi	
TITOLO V - Norme transitorie e finali	/, /,
Art.52 - Norma Transitoria	
Art.53 - Piani Attuativi vigenti	
Art.54 - Non cumulabilità delle forme di incentivazione	
Art.55 - Norma finale	

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - CONTENUTI, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

Art.1 - Natura e contenuti

- Il Piano delle Regole, unitamente al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, è articolazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12/2005.
- 2. Il Piano delle Regole recepisce le prescrizioni e attua gli indirizzi degli strumenti di pianificazione e di programmazione sovraordinati, in conformità alle normative vigenti, laddove prevalenti, e in particolare:
 - a. del Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia;
 - b. del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Milano;
 - c. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano e del relativo Piano di Settore Agricolo (PSA);
 - d. del Piano di Indirizzo Forestale (PIF);
 - e. di ulteriori piani di settore che hanno effetti diretti sulla pianificazione comunale.
- 3. Il Piano delle Regole disciplina l'intero territorio comunale, fatta eccezione per le aree di trasformazione del Documento di Piano e per le aree disciplinate dal Piano dei Servizi, alla cui normativa si rimanda per quanto non disciplinato dalle presenti Norme di Attuazione.
- 4. Le indicazioni contenute nel presente Piano delle Regole non hanno termini temporali di validità, hanno carattere prescrittivo e vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Art.2 - Principi, criteri e finalità del Piano delle Regole

- 1. Il Piano delle Regole, in coerenza con le previsioni strategiche del Documento di Piano e delle previsioni del Piano dei Servizi:
 - a. disciplina l'attività edilizia all'interno degli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, ivi comprese le aree libere intercluse o di completamento;
 - b. disciplina gli interventi per l'uso, la tutela e la valorizzazione degli Ambiti destinati all'agricoltura, di quelli di valore paesistico-ambientale ed ecologico e di quelli non soggetti a trasformazione urbanistica.

Art.3 - Elaborati del Piano delle Regole

- 1. Il Piano di Governo delle Regole si articola nei documenti ed elaborati di seguito elencati:
 - a. Flaborati testuali
 - i. Norme di Attuazione (P)
 - b. Elaborati cartografici
 - i. Tav. PR.01- "Classificazione del tessuto urbano consolidato e degli ambiti destinati all'agricoltura", scala 1:8.000 (P)
 - ii. Tav. PR.02- "Classificazione del tessuto urbano consolidato e degli ambiti destinati all'agricoltura", scala 1:2.000 (P)
 - iii. Tav. PR.03a- "Classificazione degli edifici e modalità di intervento nei NAF", scala 1:1.000 (P)
 - iv. Tav. PR.03b- "Classificazione degli edifici e modalità di intervento nei Nuclei rurali", scala 1:2.000 (P)

- v. Tav. PR.04a- "Carta del consumo di suolo", scala 1:8.000
- vi. Tav. PR.04b- "Carta della qualità dei suoli liberi", scala 1:8.000
- vii. Tav. PR.05- "Vincoli e tutele". scala 1:8.000
- 2. Gli elaborati contrassegnati con la lettera (P) hanno valore presecrittivo. Gli altri elaborati sono da intendersi di valore ricognitivo, descrittivo e/o di indirizzo.
- 3. Costituiscono inoltre parte integrante e allegati al Piano delle Regole, cui si rimanda per la relativa disciplina ed elaborati cartografici, i seguenti piani di settore:
 - i. Componente geologica, idrogeologica e sismica;
 - ii. Regolamento in materia di polizia idraulica;
 - iii. Studio comunale di gestione del rischio idraulico.

Art.4 - Contrasto fra elaborati

- 1. In caso di discordanza fra i diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono:
 - a. fra gli elaborati cartografici in scala diversa, quelli di maggior dettaglio;
 - b. fra gli elaborati cartografici e le Norme di attuazione, queste ultime.
- 2. In caso di discordanza con il Regolamento Edilizio, prevalgono le presenti norme.

Art.5 - Permessi di costruire in deroga al Piano di Governo del Territorio

- 1. Ai sensi dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12/2005, il rilascio di titoli abilitativi in deroga alle prescrizioni e previsioni del Piano di Governo del Territorio è consentito esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e senza necessità di preventivo nulla—osta regionale.
- 2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché la destinazione d'uso.
- 3. La deroga può inoltre essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'art. 19 della L.R. 6/ 1989 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).
- 4. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990.

Art.6 - Rinvio ad altre disposizioni

- 1. Le disposizioni derivanti dalla legislazione statale e regionale sono da considerarsi prevalenti sugli atti del PGT.
- 2. Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti Norme di Attuazione, si rinvia alle disposizioni statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale e al Regolamento locale d'Igiene.

CAPO II - DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI

Art.7 - Indici e parametri urbanistici ed edilizi

- 1. In attuazione della D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018, si recepiscono e si integrano le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU), di cui all'All. B della citata D.G.R., come di seguito.
- 2. ST- Superficie Territoriale (mq): Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

- 3. IT Indice di edificabilità Territoriale (mq/mq): Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
- 4. SF- Superficie Fondiaria (mq): superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
- 5. IF Indice di edificabilità Fondiaria (mq/mq): quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
- 6. SL Superficie Lorda (mq): somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la valutazione della SL esistente sia per quella di progetto, secondo i parametri stabiliti dalle presenti norme. La realizzazione dei servizi, disciplinati dalle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, non è computata nella SL e non concorre al computo della quantità massima di superficie lorda edificabile in relazione all'applicazione degli indici urbanistici.
- 7. SA- Superficie Accessoria (mq): superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
 - a. i portici e le gallerie pedonali;
 - b. i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
 - c. le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria, sia della superficie lorda;
 - d. le cantine poste al piano interrato, seminterrato, o al primo piano fuori terra e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti di permanenza continua di persone e i relativi corridoi di servizio;
 - e. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessoria e lorda;
 - f. i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;
 - g. gli spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero dei veicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
 - h. i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;
 - i. i volumi tecnici, intesi quali i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
 - j. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda
- 8. SCOP Superficie Coperta (mq): superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
- 9. SU Superficie Utile (mq): superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
- 10. IC- Indice di Copertura: rapporto tra la superficie coperta (SC) e la Superficie fondiaria (SF).
- 11. SP Superficie Permeabile: porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
- 12. IP- Indice di Permeabilità: rapporto tra la Superficie Permeabile e la Superficie Territoriale (Indice di Permeabilità Territoriale IPT) o Fondiaria (Indice di Permeabilità Fondiaria IPF).

- 13. H- Altezza dei fabbricati (m): Altezza massima tra quella dei vari fronti. L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
 - a. all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
 - b. all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
- 14. AU Altezza urbanistica: altezza virtuale pari a m. 3,00 da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. Ai fini dell'agibilità, l'altezza minima interna dei locali è definita all'art. 24 del D.P.R. 380/2001.
- 15. VU- Volume urbanistico (mc): ai fini del calcolo del carico insediativo e dell'Indice fondiario per volume si intende la superficie lorda moltiplicata per l'altezza virtuale urbanistica. Il volume degli edifici esistenti è calcolato come quello di progetto in attuazione alle presenti norme.
- 16. Lotto funzionale: è il lotto, costituito anche da più particelle catastali e da più proprietà, asservito volumetricamente alle costruzioni al momento della loro realizzazione, a prescindere dall'epoca di realizzazione delle stesse, dai frazionamenti catastali e dalle proprietà nel frattempo intervenuti, risultante da pratiche edilizie e/o atti di asservimento.
- 17. CU- Carico urbanistico: fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
- 18. DT- Dotazioni Territoriali: infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale).
- 19. Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
- 20. Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
- 21. Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Art.8 - Distanza tra fabbricati, dai confini e dalle strade

- 1. La distanza tra i fabbricati (DF) è regolata secondo le disposizioni del Codice Civile e dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, nella misura minima di 10 m tra la sagoma degli edifici. Nel caso in cui nessuna delle due pareti sia finestrata valgono le disposizioni di cui all'art. 873 del Codice Civile.
- 2. La distanza dai confini (DC) è fissata nella misura minima di 5 m dalla sagoma dell'edificio. È ammessa una distanza inferiore dal confine per le superfici accessorie (SA) che non abbiano un'altezza superiore ai 3 m, nel rispetto del Codice Civile.
- 3. Sono ammesse costruzioni a confine di proprietà solo nei seguenti casi:
 - a. ove, sul lotto confinante, preesista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista in aderenza solo in corrispondenza tanto in estensione orizzontale che in altezza del fronte preesistente, fino all'intersezione con la falda di copertura;
 - b. ove l'edificazione su due o più lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di progetto unitario o di progetti concomitanti, sottoscritti per accettazione da tutti i confinanti interessati;
 - c. ove venga stipulata una convenzione fra i confinanti, registrata e trascritta;
 - d. ove si tratti di costruzione accessoria ad un edificio principale, avente altezza non superiore a 2,5 m, misurata a partire dal piano di spiccato fino all'estradosso della copertura nel punto più alto.

- 4. Le fattispecie sopra elencate possono trovare applicazione anche cumulativamente.
- 5. Per ragioni igienico sanitarie, l'applicazione delle fattispecie sopra elencate potrà di norma comportare solo costruzioni in aderenza. Sono escluse costruzioni poste a distanza intermedia fra il confine e la distanza minima, fatti salvi i casi seguenti:
 - a. ampliamenti di edifici preesistenti finalizzati alla formazione di manufatti atti al superamento delle barriere architettoniche, purché sporgenti dal filo di facciata non oltre 1,5 m;
 - b. interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di edifici preesistenti comportanti incremento di spessore delle murature;
 - c. sopralzi di edifici preesistenti, in caso di convenzione fra confinanti e limitatamente alla porzione di fabbricato relativa al sopralzo;
 - d. edifici ricadenti all'interno di ambiti di pianificazione attuativa, a condizione che la minor distanza non riguardi il confine con proprietà esterne all'ambito interessato e che la stessa sia prevista, motivata e organicamente risolta dal progetto del Piano Attuativo stesso.
- 6. Inoltre l'applicazione delle fattispecie elencate al comma 3 del presente articolo non potrà dar luogo a costruzioni a confine tali da pregiudicare il regolamentare soleggiamento dei locali di abitazione degli edifici confinanti o limitrofi.
- 7. Sono fatte salve in ogni caso le norme del Codice Civile qualora comportanti distanze maggiori rispetto a quanto consentito dal presente articolo.
- 8. È consentito derogare alle distanze di cui al precedente comma 2 nel caso di aree di proprietà pubblica previa apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 9. La distanza dalle strade (DS) degli edifici, nel tessuto urbano consolidato, è fissata, salvo maggiore profondità della fascia di rispetto eventualmente indicata dagli atti del PGT, pari a:
 - a. metri 5, per strade di larghezza inferiore a metri 7;
 - b. metri 7,5, per strade di larghezza da metri 7 a 15;
 - c. metri 10, per strade di larghezza superiore a metri 15.
- 10. Ove, nell'ambito del medesimo isolato e sullo stesso lato della strada, gli edifici esistenti abbiano un allineamento uniforme o, comunque, prevalente ad una distanza diversa dai 5 m, la nuova costruzione potrà rispettare detto allineamento esistente, previo parere vincolante della Commissione Paesaggio. In caso di sopralzo si rimanda al successivo art. 25.

Art.9 - Interventi edilizi

- 1. Gli interventi edilizi sono classificati dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, al quale si rimanda, in:
 - a. Interventi di manutenzione ordinaria- MO
 - b. Interventi di manutenzione straordinaria- MS
 - c. Interventi di restauro e risanamento conservativo- R/RC
 - d. Interventi di ristrutturazione edilizia- RE
 - e. Interventi di nuova costruzione- NC
 - f. Interventi di ristrutturazione urbanistica- RU

Art.10 - Destinazioni d'uso

- 1. Le destinazioni d'uso sono classificate e articolate per raggruppamenti funzionali, dall'art. art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 51 della L.R. 12/2005, come segue:
 - a. residenziale;
 - b. turistico-ricettiva;

- c. produttiva e direzionale;
- d. commerciale;
- e. rurale;
- f. servizi.
- 2. Ai fini del presente Piano delle Regole le destinazioni vengono classificate nei gruppi funzionali riportati di seguito:

CATEGORIE FUNZIONALI	DESTINAZIONI D'USO
Residenziale [R]	 Residenziale Edilizia Residenziale Sociale Residenziale di servizio ad attività economiche
	Turistico - ricettiva [T] • Attività ricettive (ai sensi della L.R. 27/2015)
	 Produttiva [P] Attività industriali e produttive in genere Attività artigianali produttive Attività artigianali di servizio (es. gommisti, meccanici, lavaggio, servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.) Attività di ricerca e laboratorio Attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e distribuzione Attività di logistica Data Center
Attività economiche [AE]	Direzionale [D]Attività direzionali e terziarieUffici e studi professionali
	Commerciale [C] • Attività di vendita al dettaglio: a. Esercizi di vicinato- EV
	b. Medie strutture di vendita- MSVc. Grandi strutture di vendita- GSV
	Attività di vendita all'ingrossoAttività di somministrazione di alimenti e bevande
	 Attività di servizio [AS] Attività di servizio alla persona e all'impresa (ad esempio: servizi estetici e di bellezza, centri fitness e centri benessere, laboratori fotografici, lavanderie, phone center, agenzie per il trasferimento di valuta, agenzie immobiliari, assicurative, finanziarie, viaggi, noleggio, ecc.) Attività di servizio per il tempo libero (ad esempio: ludoteche, sale da ballo, sale per divertimento, ecc.)
Rurale [Ru]	Tutti gli usi qualificati come agricoli o come compatibili con la categoria funzionale rurale da disposizioni legislative vigenti
Servizi [S]	 Attività di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale – Pubbliche Attività di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale – Private convenzionate
	Per la classificazione si rimanda alla normativa del Piano dei Servizi

3. Le destinazioni d'uso degli immobili sono quelle indicate nei titoli edilizi, anche in sanatoria, rilasciati o acquisiti. È fatta salva l'autocertificazione solo in assenza di titoli abilitativi, in base a primo accatastamento o documenti probanti.

Art.11 - Urbanizzazione primaria

- 1. Ai sensi della L. 847/1964 vengono riconosciute come opere di urbanizzazione primaria:
 - a. strade- strade carrabili coi relativi marciapiedi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aiuole spartitraffico, fasce verdi laterali alle sedi carrabili e ciclopedonali, altre aree di pertinenza delle infrastrutture stradali;
 - b. spazi di sosta o di parcheggio;
 - c. fognature;
 - d. rete idrica;
 - e. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - f. rete di distribuzione del gas;
 - g. cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
 - h. pubblica illuminazione;
 - i. spazi di verde attrezzato
 - i. cimiteri
- 2. Le aree dedicate a "spazi di sosta o di parcheggio" e a "spazi di verde attrezzato" (rispettivamente lettere b. e i. del comma precedente) sono computabili ai fini della verifica della dotazione minima di "aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" prescritta dal Piano dei Servizi.
- 3. In relazione a quanto disposto dall'art. 69, comma 1, della L.R. 12/2005, si precisa che la qualifica di "opere di urbanizzazione" applicabile ai parcheggi privati di pertinenza è da intendersi ai soli fini della non onerosità del relativo titolo abilitativo, ma non può comportare il computo delle relative superfici ai fini della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

Art.12 - Urbanizzazione secondaria

- 1. Ai sensi della L. 847/1964, vengono riconosciute come opere di urbanizzazione secondaria:
 - a. asili nido;
 - b. scuole materne;
 - c. scuole dell'obbligo;
 - d. strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
 - e. mercati di quartiere;
 - f. presidi per la sicurezza pubblica;
 - g. delegazioni comunali;
 - h. chiese e altri edifici religiosi;
 - i. impianti sportivi di quartiere;
 - j. aree verdi di quartiere;
 - k. centri sociali;
 - I. attrezzature culturali;
 - m. attrezzature sanitarie;
- 2. Le aree relative alle opere di cui sopra sono computabili ai fini della verifica della dotazione minima di "aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" prescritta dal Piano dei Servizi.

Art.13 - Opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi

- 1. Le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi sono quelle opere di carattere generale, di tipo viario e tecnologico, indispensabili a garantire il collegamento della viabilità e dei servizi tecnologici di quartiere con il sistema generale urbano o extraurbano. Sono considerate tali:
 - a. le opere stradali appartenenti alla rete della grande viabilità e delle strade urbane principali, coi relativi spazi accessori;
 - b. la rete di smaltimento dei liquami di rifiuto;
 - c. le reti di distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas.
- 2. Nessuna delle aree relative alle opere sopra elencate è computabile ai fini della verifica della dotazione minima di "aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" prescritta dal Piano dei Servizi.

CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art.14 - Modalità di attuazione del Piano delle Regole

- 1. Il Piano delle Regole si attua attraverso:
 - a. interventi edilizi diretti:
 - b. interventi edilizi convenzionati;
 - c. pianificazione attuativa.
- 2. Una volta approvati i Piani Attuativi e stipulate le relative convenzioni, queste verranno attuate mediante Permesso di Costruire, o altro titolo abilitativo equipollente.
- 3. Il ricorso alla Pianificazione Attuativa è richiesto nei seguenti casi:
 - a. per l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, come disposto all'art. 5 delle Norme di Attuazione Schede degli Ambiti di Trasformazione;
 - b. per l'attuazione degli ambiti specificatamente individuati negli elaborati cartografici del Piano delle Regole;
 - c. per l'attuazione di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione interessanti una Superficie Territoriale (ST) di estensione pari o superiore a 5.000 mg.
 - d. per l'attuazione di interventi di Ristrutturazione Urbanistica;
 - e. per la realizzazione di Medie Strutture di Vendita, qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi particolari esigenze di adeguamento viabilistico o di tutela paesaggistico-ambientale. In caso contrario, gli interventi possono essere attuati a fronte di titolo edilizio convenzionato.
- 4. I piani urbanistici attuativi mediante i quali vengono attuate le previsioni del Piano delle Regole, nonchè gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, sono quelli previsti dalle norme vigenti, ed in particolare:
 - a. Piano Particolareggiato (P.P.) di cui agli artt. 13 e seguenti della L. 1150/1942. Può essere predisposto esclusivamente di iniziativa pubblica;
 - b. Piano di Lottizzazione (P.L.) di cui all'art. 28 della L. 1150/1942. È predisposto, di norma, di iniziativa privata, salvo il caso della compilazione d'ufficio ai sensi del comma 11 del citato art. 28;
 - c. Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 167/1962. Può essere predisposto esclusivamente di iniziativa pubblica;
 - d. Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 27 della L. 865/1971. Può essere predisposto esclusivamente di iniziativa pubblica;
 - e. Piano di Recupero (P.R.) del patrimonio edilizio esistente, di cui agli artt. 28 e seguenti L. 457/1978. Può essere predisposto sia di iniziativa pubblica che privata.

- 5. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un Permesso di costruire convenzionato, ove ricorra una delle seguenti fattispecie:
 - a. per gli ambiti specificatamente individuati negli elaborati cartografici del Piano delle Regole;
 - b. per gli interventi di Nuova Costruzione o di Ristrutturazione Edilizia nel Nucleo di antica formazione, ad eccezione di quelli finalizzati alla realizzazione di autorimesse;
 - c. in caso di mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante di edifici esistenti, con o senza l'effettuazione di opere edilizie, di cui al successivo art. 16, comma 7;
 - d. in caso di recupero di edifici esistenti dismessi con opere edilizie, anche in assenza di mutamenti di destinazione d'uso:
 - e. in caso di interventi finalizzati all'inserimento di attività produttive, commerciali o direzionali potenzialmente moleste o inquinanti, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale;
 - f. qualora si renda necessario, a giudizio dell'autorità comunale, l'adeguamento degli spazi pubblici adiacenti o limitrofi;
 - g. in caso di interventi che comportino il frazionamento in lotti di comparti produttivi, al fine di garantire adeguate condizioni di viabilità, di sosta e di mitigazione ambientale;
 - h. in caso di interventi di Edilizia Residenziale Sociale;
 - i. in eventuali ulteriori casi previsti dalla presente normativa.
- 6. La convenzione urbanistica di cui al precedente comma 5 disciplina l'intervento nella sua totalità, prevedendo in particolare:
 - a. le specifiche destinazioni d'uso consentite e quelle non consentite;
 - b. le caratteristiche tipo-morfologiche dell'intervento;
 - c. gli orari di svolgimento delle attività previste;
 - d. le misure da adottare per eliminare o ridurre eventuali disagi causati dall'attività prevista;
 - e. l'impegno al reperimento dei parcheggi pertinenziali, o le eventuali monetizzazioni;
 - f. l'impegno alla cessione o all'asservimento degli spazi pubblici necessari o previsti;
 - g. l'impegno alla realizzazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale necessarie o previste;
 - h. gli interventi viabilistici e le compensazioni paesistico-ambientali, in caso di interventi finalizzati alla realizzazione di Medie Strutture di Vendita che non comportino l'obbligo di ricorrere a pianificazione attuativa;
 - i. la corresponsione dei contributi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione, se ed in quanto dovuti;
 - j. i termini entro i quali dovranno essere assolti gli obblighi assunti;
 - k. idonee garanzie finanziarie in relazione ai medesimi obblighi;
 - I. quant'altro eventualmente necessario a giudizio dell'Amministrazione.
- 7. Il Piano delle Regole, in presenza dei necessari presupposti, può realizzarsi altresì mediante:
 - a. i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) di cui alla L. 179/992, e di cui alla L.R. 12/2005, purché conformi alle previsioni del Documento di Piano;
 - b. i Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) di cui alla L. 493/1993;
 - c. eventuali altri particolari Piani Attuativi e/o atti di pianificazione/programmazione negoziata, diversi da quelli di cui sopra, previsti da specifiche normative;

- 8. Per l'attuazione degli interventi pubblici e privati, il Piano delle Regole si avvale e fa riferimento anche ai seguenti Piani di Settore:
 - a. il "Piano Urbano del Traffico e della Mobilità", redatto ai sensi del d.lgs. 285/92;
 - b. la "Classificazione Acustica del territorio comunale", redatta ai sensi della l. 447/95 e della l.r. 13/2001 nonché della d.g.r. 2 luglio 2002, n. VII/9776;
 - c. la "Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT" in attuazione dell'articolo 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
 - d. la "Definizione del reticolo idrico minore di competenza comunale", ai sensi delle d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e n. 7/13950 del 01.08.2003 e in seguito al trasferimento agli Enti locali delle funzioni di polizia idraulica disposto dalla L.R. n. 1/2000;
 - e. il "Piano di zonizzazione acustica" di cui alla d.g.r. 2 luglio 2002, n. VII/9776;
 - f. la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) del Documento di Piano di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
 - g. la Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d. lgs. 114/98;
 - h. la Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, di cui alla l.r. 30/03;
 - i. il "Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo" (PUGSS) di cui all'art. 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Art.15 - Documentazione minima costitutiva dei piani attuativi

- 1. Gli strumenti e le procedure della pianificazione attuativa come pure il contenuto dei singoli Piani Attuativi sono disciplinati dalle vigenti leggi nazionali e regionali.
- 2. Il Piano delle Regole, fermo restando quanto definito nel Regolamento Edilizio, definisce, in attuazione di quanto stabilito dal Documento di Piano, la documentazione costitutiva dei Programmi Integrati di Intervento e dei Piani Attuativi:
 - a. Relazione tecnica contenente:
 - i. approfondimento delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto alle strategie del Documento di Piano, con particolare riferimento ai contenuti della schedanorma relativa all'Ambito di Trasformazione oggetto del Programma/Piano, nonché agli strumenti di pianificazione sovraordinata;
 - ii. dimostrazione dell'adeguamento alle prescrizioni da osservarsi nell'attuazione dell'Ambito di Trasformazione, alle quantità urbanistiche e alle disposizioni in merito al soddisfacimento della dotazione di aree per i servizi e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico nonché di quello relativo ai servizi compensativi, di cui alle Norme di Attuazione del Documento di Piano e alla relativa scheda-norma;
 - b. Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:2.000) con l'individuazione del comparto oggetto di intervento, dei principali elementi caratterizzanti il sistema ambientale, il sistema della mobilità e dei servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità, nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta del Programma Integrato di Intervento/Piano attuativo, contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione sovra comunali; quanto all'estensione del relativo ambito, ciascun Piano Attuativo deve disciplinare l'uso di tutte le aree perimetrate nelle pertinenti tavole del Piano delle Regole, in particolare senza la possibilità di frazionare l'originario ambito in due o più ambiti; sono tuttavia ammesse rettifiche derivanti da individuazioni cartografiche di maggior dettaglio, purchè tali da non risultare significativamente modificative dell'assetto urbanistico dell'area;

- c. Elaborati cartografici indicanti lo stato di fatto dell'ambito di intervento (scala 1:500, 1:1.000) contenenti: le infrastrutture per la mobilità, la consistenza edilizia del comparto, le presenze monumentali, naturalistiche ed ambientali, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici nonché le caratteristiche, morfologiche funzionali e i profili altimetrici estesi a un intorno significativo, tale da consentire il necessario approfondimento della conoscenza del contesto di intervento;
- d. Stralcio delle previsioni e delle strategie del Documento di Piano;
- e. Estratto catastale ed elenco delle proprietà;
- f. Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:1.000, definito nelle sue componenti tipologiche, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto morfologico e tipologico con il tessuto urbano esistente;
- g. Individuazione delle aree fondiarie, delle cessioni e/o delle aree asservite;
- h. Progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, secondo le modalità stabilite nel Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS);
- i. Progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppati a un livello di dettaglio utile a definire gli impegni assunti da parte del proponente nell'allegata convenzione;
- j. Relazione agronomica, nei casi previsti;
- k. Computo estimativo dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi, indicati alla scheda dell'Ambito di Trasformazione, inclusi quelli definiti servizi qualitativi e compensativi;
- I. Verifica delle superfici permeabili;
- m. Relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici;
- n. Stima del valore economico delle aree non cedute, nel caso del ricorso alla monetizzazione, secondo le modalità stabilite dal Comune;
- o. Documentazione fotografica dell'area e dell'immediato intorno;
- p. Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, ai fini dell'espletamento della Valutazione Ambientale Strategica, nei casi previsti;
- q. Studio della viabilità e della mobilità;
- r. Valutazione e Analisi previsionale del clima acustico;
- s. Relazione riguardante la Valutazione delle questioni ambientali;
- t. Esame dell'impatto paesistico dei progetti;
- u. Quadro economico e finanziario dei costi sostenuti dall'operatore per l'attuazione delle parti private e pubbliche;
- v. Programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in stralci funzionali;
- w. Schema di convenzione.
- 3. È sempre fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga necessario, di chiedere integrazioni alla documentazione, indicata nei commi precedenti.
- 4. Le rappresentazioni cartografiche costitutive dei Piani Attuativi, di cui ai precedenti commi, dovranno essere fornite anche su supporto informatico georeferenziato compatibile con il Software comunale, al fine di permettere il costante aggiornamento del SIT comunale, e in coerenza con quanto previsto dalla LR 12/2005, art. 3, in tema di "Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni".

CAPO IV - NORME GENERALI

Art.16 - Modifica delle destinazioni d'uso

- 1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 51 della L.R. 12/2005, costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dal Piano delle Regole per l'area o per l'edificio. Viene definita "principale" la destinazione d'uso qualificante, mentre vengono definite "complementari" o "accessorie" o "compatibili" le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.
- 2. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dalle presenti Norme di Attuazione.
- 3. Per ogni singolo ambito del territorio comunale, il Piano delle Regole definisce le destinazioni d'uso non ammesse.
- 4. Conformemente a quanto stabilito dal citato art. 51 della L.R. 12/2005, le destinazioni non espressamente escluse sono sempre ammesse.
- 5. La destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati deve sempre risultare sia dalle tavole di progetto allegate al titolo abilitativo, sia dagli strumenti di pianificazione attuativa.
- 6. Al fine di accertare la destinazione d'uso di un edificio esistente, si farà riferimento ai precedenti titoli abilitativi allo stesso riferibili e/o alle risultanze catastali, nonché a qualsiasi altra documento o accertamento che l'Ufficio Tecnico Comunale ritenga utile a tal fine.
- 7. Il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere edilizie, ove ammesso, che determina un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale secondo le dotazioni richieste dal Piano dei Servizi, comporta il reperimento totale o parziale delle aree secondo quanto previsto dall'art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, ed è subordinato al rilascio di titolo abilitativo convenzionato secondo quanto disposto dall'art. 14 delle presenti Norme di Attuazione. Il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale per le destinazioni d'uso commerciali è disciplinato dal Titolo III delle presenti norme. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso si configuri come non urbanisticamente rilevante, è richiesta esclusivamente la preventiva comunicazione al Comune .
- 8. Per quanto concerne l'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi privati di pertinenza, nei casi di modifica della destinazione d'uso con e senza opere, si rimanda all'art. 23 delle presenti Norme di Attuazione.

Art.17 - Destinazioni d'uso non ammesse

1. Le destinazioni d'uso non ammesse nei singoli ambiti del Tessuto urbano consolidato sono quelle evidenziate con apposito simbolo grafico (•) nella tabella riportata alla pagina seguente.

Art.18 - Lotto funzionale: modalità operative

- 1. Il presente articolo definisce le modalità operative del "Lotto funzionale", definito al precedente art.7 come il lotto, costituito anche da più particelle catastali e da più proprietà, asservito volumetricamente alle costruzioni al momento della loro realizzazione, a prescindere dall'epoca di realizzazione delle stesse, dai frazionamenti catastali e dalle proprietà nel frattempo intervenuti, risultante da pratiche edilizie e/o atti di asservimento.
- 2. Il lotto funzionale dev'essere individuato chiaramente in ogni elaborato progettuale.
- 3. Dovendosi calcolare l'entità della residua possibilità edificatoria del Lotto funzionale, è ammesso rideterminare l'entità dell'area di pertinenza con riferimento all'indice di edificabilità previsto dal PGT, attribuendo agli edifici esistenti la Superficie Lorda (SL) o il Volume Urbanistico (VU) risultante dall'originario titolo abilitativo.
- 4. Per gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo, o qualora sia impossibile risalire al titolo abilitativo originario, si considera area di pertinenza quella avente superficie minore fra le seguenti:

	NAF art. 27	ARF art. 28	AE art. 29	AER art. 30		AAO
DESTINAZIONI D'USO				senza cambio d'uso [art.30]	con cambio d'uso [art. 30]	AAS artt. da 31 a 35
Residenziale [R]			'		<u>'</u>	
Residenziale			•	•		
Edilizia Residenziale Sociale			•	•		
Residenziale di servizio ad attività economiche						
Attività economiche [AE]						
Turistico - ricettiva [T]						
Attività ricettive						
Produttiva [P]						
Attività industriali e produttive in genere	•	•		•	•	•
Attività artigianali produttive	•	•			•	•
Attività artigianali di servizio	•	•			•	•
Attività di ricerca e laboratorio	•	•			•	•
Attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e distribuzione	•	•			•	•
Attività di logistica	•	•	•	•	•	•
Data center	•	•		•	•	•
Direzionale [D]		1				
Attività direzionali e terziarie						•
Uffici e studi professionali						
Commerciale [C]		1				
Esercizi di vicinato- EV						
Medie strutture di vendita- MSV		•	ammessa se già in essere	•	•	•
Grandi strutture di vendita- GSV	•	•	•	•	•	•
Attività di vendita all'ingrosso	•	•	•	•	•	•
Attività di somministrazione di alimenti e bevande						
Attività di servizio [AS]		1				
Attività di servizio alla persona e all'impresa						
Attività di servizio per il tempo libero			•	•	•	•
Rurale [Ru]						
Tutti gli usi qualificati come agricoli o come compatibili con la categoria funzionale rurale da disposizioni legislative vigenti	•	•	•	•	•	
Servizi [S]						
Attività di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale Pubbliche						
Attività di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale Private convenzionate						

[•] destinazione d'uso non ammessa

- a. il lotto sul quale l'edificio insiste, appartenente sin dall'origine alla medesima proprietà dell'edificio stesso;
- b. l'area determinata mettendo in rapporto il Volume Urbanistico o la Superficie Lorda dell'edificio esistente con gli indici di edificabilità determinati dal PGT.
- 5. L'area di pertinenza così rideterminata, si considera asservita all'edificio e non potrà essere utilizzata una seconda volta per l'applicazione degli indici di edificabilità.

Art.19 - Obiettivi di qualità paesaggistica

- 1. Su tutto il territorio comunale, in particolare negli interventi subordinati a pianificazione attuativa e permesso di costruire convenzionato, gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:
 - a. integrazione degli edifici e dei manufatti nel contesto edificato. Gli interventi edilizi, sia di nuova costruzione sia di recupero di edifici esistenti, dovranno essere di qualità architettonica tale da porsi in positivo rapporto dialettico con l'edificato circostante e, ove necessario, da risultare elementi qualificanti e migliorativi del medesimo. Lo stesso dicasi per tutti i manufatti accessori e pertinenziali (edifici accessori, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.).
 - b. formazione di idoneo apparato vegetazionale. Particolare cura dovrà essere posta, per ciascun intervento, nella progettazione delle sistemazioni delle aree scoperte, con particolare riguardo alla formazione di idoneo apparato vegetazionale. Le essenze da mettere a dimora almeno per quanto riguarda alberi ed arbusti verranno scelte d'intesa col Comune fra quelle elencate nei repertori del Parco Sud e dell'Amministrazione Provinciale.
- 2. La progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione e all'inserimento paesistico delle trasformazioni è considerata parte organica e fondamentale del processo di pianificazione e progettazione edilizia e condizione essenziale per qualsiasi atto di assenso da parte del Comune.

Art.20 - Perequazione urbanistica e trasferimento dei diritti edificatori

- 1. Il Piano delle Regole definisce l'ambito di applicazione della perequazione urbanistica sulla base dei criteri contenuti nel Documento di Piano.
- 2. Gli atti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori, nonché gli atti relativi alle aree che li generano, devono essere redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 comma 2 bis, del Codice Civile, nonché annotati, all'atto della loro trascrizione, nei Registri Immobiliari, nell'apposito Registro delle Cessioni dei diritti edificatori previsto all'art. 11 della L.R. 12/2005.
- 3. In particolare sono annotati sul Registro delle Cessioni dei diritti edificatori:
 - a. le cessioni al Comune delle aree e i relativi diritti;
 - b. la disciplina delle aree ove sono realizzati servizi;
 - c. i diritti edificatori derivanti da forme di incentivazione o compensazione urbanistica derivanti dall'applicazione delle presenti Norme di Attuazione.
- 4. Il Registro delle Cessioni dei diritti edificatori è pubblico e consultabile da chiunque faccia domanda.
- 5. Il certificato di destinazione urbanistica è emesso integrato con le informazioni relative alla cessione dei diritti edificatori interessanti l'area per la quale è stato richiesto. Ogni utilizzazione dei diritti edificatori deve essere accompagnata dal certificato di destinazione urbanistica. Il Registro delle Cessioni dei diritti edificatori è tenuto dal competente Ufficio, che ha il compito della tenuta, aggiornamento, pubblicità e consultabilità del medesimo Registro.

Art.21 - Sostenibilità ambientale

- 1. Il presente articolo definisce le disposizioni finalizzate a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale e la resilienza urbana, definendo nuovi standard, strumenti e incentivi che mirano a implementare la sostenibilità dello sviluppo.
- 2. In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessano l'intero corpo di fabbrica e gli interventi di nuova costruzione è fatto obbligo di prevedere sistemi che non comportino l'utilizzo di acqua potabile per gli usi secondari.
- 3. Si favorisce l'utilizzo di materiali naturali e ambientalmente sostenibili nell'edilizia, evitando l'impiego di sostanze potenzialmente dannose per la salute e favorendo l'utilizzo di prodotti riciclati e riciclabili.
- 4. Il Piano promuove una strategia di forestazione urbana, che si attua nelle seguenti modalità:
 - a. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale si dovrà prevedere la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto a pronto effetto, con diametro minimo di 10 cm, nella quantità di un albero ogni 50 mq di SL realizzata entro il perimetro dell'ambito di intervento. Qualora, per comprovati motivi tecnici, non fosse possibile garantire la soglia minima entro il perimetro dell'ambito di intervento, sarà indicato dall'Amministrazione un ambito pubblico in cui procedere alla piantumazione, oltre all'indicazione delle modalità di intervento e della tipologia di pianta arborea.
 - b. La piantumazione deve essere realizzata coerentemente con le indicazioni del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali" del PTM della Città Metropolitana di Milano.
 - c. Gli interventi, se realizzati sulle aree private, concorrono alla determinazione delle dotazioni urbanistiche dovute nella misura di 2 mq ogni albero, previa definizione, attraverso convenzionamento o atto unilaterale d'obbligo, dell'obbligo di mantenimento, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di malattia o disseccamento.
 - d. Per gli interventi realizzati su aree pubbliche, si prevede la determinazione di una quota di monetizzazione, finalizzata al loro mantenimento nel tempo da parte dell'Amministrazione, quantificata in 2 mq di area ogni albero.
 - e. In caso di realizzazione in soprassuolo e in caso di manutenzione straordinaria di parcheggi pertinenziali, è richiesta una dotazione di un albero per ogni posto auto così come meglio specificato al successivo art. 23 comma 7.
- 5. Il Piano definisce specifiche misure rivolte alla riduzione dell'impatto climatico, per gli Ambiti per le attività economiche (AE) e per gli Ambiti per le attività economiche all'interno del tessuto residenziale (AER). A tal fine si prevede un incremento fino al 10% della SL esistente e/o ammissibile, unitamente alla possibilità di incrementare l'Indice di Copertura (IC) fino al limite del 70%, a fronte dell'incremento della Superficie Permeabile (SP) per funzioni non residenziali secondo il parametro di 1 mq di Superficie Permeabile (SP) per ogni mq di Superficie Coperta (SCOP) incrementata.
- 6. Unicamente al fine del calcolo dell'incremento della Superficie Permeabile (SP) vengono computate, in forma alternativa o composta, le seguenti tipologie di superficie verde:
 - a. superfici permeabili a terra, da computare al 100% della loro estensione;
 - b. superfici permeabili a terra pavimentate, da computare al 30% della loro estensione;
 - c. tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e dotati di strato drenante, da computare al 50% della loro estensione;
 - d. coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato drenante, da computare al 50% della loro estensione;
 - e. pareti verdi architettonicamente integrate negli edifici, da computare al 25% della loro estensione.
- 7. Non sono computate nel calcolo le dotazioni territoriali esistenti.
- 8. Le superfici verdi, così come definite al precedente comma 6, sono computabili solo ai fini dell'incremento della Superficie Permeabile. La dotazione minima di Superficie Permeabile come definita dal Regolamento Edilizio deve in ogni caso essere garantita a terra.

- 9. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e le relative deroghe in materia di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- 10. Le forme di incentivazione di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori forme di incentivazione derivanti dalla legislazione regionale o nazionale.

Art.22 - Edilizia residenziale sociale

- 1. Si definiscono interventi di Edilizia Residenziale Sociale quegli interventi che assolvono a esigenze abitative, di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo, di interesse generale per aumentare l'offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato, risultanti da appositi atti normativi di carattere programmatico o specifico.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono suddivisi in due fattispecie, ai sensi della L.R. 16/2016:
 - a. edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, edilizia convenzionata con patto di futura vendita;
 - b. edilizia in locazione a canone convenzionato, a canone concordato, a canone moderato, residenze convenzionate per studenti universitari.
- 3. La realizzazione di alloggi per edilizia residenziale sociale in locazione, di cui al comma 2, lettera b., non determina fabbisogno di servizi.
- 4. I proventi degli oneri di urbanizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di funzioni urbane possono essere utilizzati per la riqualificazione dei servizi abitativi esistenti anche attraverso interventi a scomputo oneri.

Art.23 - Parcheggi pertinenziali

- 1. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale, fatta salva la dotazione minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione dovuta ai sensi della L.R. 12/2005, nelle quantità minime richieste dall'art. 41-sexies della L. 1150/1942, è richiesta la verifica della disponibilità di parcheggi pertinenziali nella misura minima:
 - a. nei Nuclei di antica formazione
 - i. di 0,10 mq per ogni mc di Volume urbanistico (VU) per tutte le destinazioni d'uso;
 - b. negli altri ambiti del Tessuto urbano consolidato e nei Nuclei rurali
 - i. di 0,10 mg per ogni mc di Volume urbanistico (VU) per la destinazione d'uso "Residenziale- [R]";
 - ii. di 0,30 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL) per la destinazione d'uso "Turistico-ricettiva- [T]";
 - iii. di 0,10 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL) per la destinazione d'uso "Produttiva-[P]";
 - iv. di 0,50 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL) per la destinazione d'uso "Direzionale- [D]";
 - v. di 0,50 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL) per la destinazione d'uso "Attività di servizio- [AS]".
- 2. La dotazione minima di parcheggi pertinenziali per le destinazioni d'uso commerciali è disciplinata all'art. 44.
- 3. In caso di modifica di destinazione d'uso, è sufficiente che sia reperita l'eventuale maggior superficie a parcheggio richiesta in relazione alla nuova destinazione.
- 4. Per la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento, per qualsiasi destinazione d'uso, si ottiene secondo la definizione di cui al precedente art. 7.
- 5. Il reperimento delle aree da destinare a parcheggi pertinenziali può essere effettuato anche in altre aree di proprietà o in uso, entro una distanza non superiore a 200 m, in strutture multipiano, fuori terra o in sottosuolo.
- 6. Qualora, per interventi su edifici esistenti che comportino la necessità di reperire parcheggi pertinenziali, risulti la comprovata impossibilità di reperire spazi idonei, è consentita la monetizzazione sostitutiva; in analogia al principio stabilito al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 64 della L.R. 12/2005, la monetizzazione consiste nel versamento di un importo pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.

- 7. In analogia al principio stabilito al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 64 della L.R. 12/2005, la monetizzazione consiste nel versamento di un importo pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
- 8. In caso di realizzazione in soprassuolo e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente l'area destinata a parcheggio dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di 1 albero di alto fusto a pronto effetto, del diametro minimo di 10 cm, per ogni posto auto realizzato al fine di garantire i servizi ecosistemici. Per le funzioni produttive tale parametro si riduce a 1 albero ogni 5 posti auto. Laddove dimostrata l'impossibilità alla piantumazione in loco, la piantumazione potrà essere effettuata in primordine nel perimetro del lotto di intervento, in subordine in altre aree pubbliche come indicato dall'Amministrazione. La piantumazione prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente è dovuta solo in caso di cambio d'uso.
- 9. La piantumazione deve essere realizzata coerentemente con le indicazioni del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali" del PTM della Città Metropolitana di Milano.
- 10. Per gli interventi realizzati su aree pubbliche, si prevede la determinazione di una quota di monetizzazione, finalizzata al loro mantenimento nel tempo da parte dell'Amministrazione, quantificata in 2 mg di area ogni albero.

Art.24 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

- 1. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è ammesso esclusivamente nel Nucleo di antica formazione e nei Nuclei rurali, tramite titolo edilizio convenzionato e previo parere vincolante della Commissione paesaggio.
- 2. Per la relativa disciplina, si rimanda agli artt. 63, 64 e 65 della L.R. 12/2005.

Art.25 - Sopralzi

- 1. I sopralzi di fabbricati esistenti sono ammessi nel rispetto delle distanze di cui all'art. 8 delle presenti Norme di Attuazione, con le seguenti possibili eccezioni:
 - a. Distanza dai confini (DC) è derogabile per effetto di convenzione fra confinanti, facendo tuttavia salva la distanza fra edifici come stabilita dal PGT e dal Regolamento Locale d'Igiene.
 - b. Distanza dalle strade (DS)- a giudizio esclusivo delle strutture comunali competenti, e sempre che non ostino esigenze di pubblico interesse, nel rispetto di eventuali maggiori distanze previste da normative prevalenti, il sopralzo potrà essere autorizzato nel rispetto della distanza in atto del sottostante fabbricato esistente, ancorché inferiore a quella prescritta dal PGT;
 - c. Distanza dai fabbricati (DF)- Non sono ammesse eccezioni.
- 2. Per tutti i casi sopra elencati sono fatte salve le possibilità di deroga stabilite dal D. Lgs. 102/2014, nonché quelle stabilite da altre norme nazionali e regionali.

TITOLO II - Disciplina urbanistica

Art.26 - Classificazione del territorio comunale

- 1. Il Piano delle Regole, negli elaborati cartografici PR.01 e PR.02 "Classificazione del Tessuto urbano consolidato e degli ambiti destinati all'agricoltura", rispettivamente in scala 1:8.000 e 1:2000, individua:
 - a. Gli ambiti del Tessuto urbano consolidato
 - i. Nuclei di antica formazione- NAF
 - ii. Ambiti residenziali di recente formazione- ARF
 - iii. Ambiti per le attività economiche- AE
 - iv. Ambiti per le attività economiche nel tessuto residenziale- AER
 - b. Gli Ambiti destinati all'agricoltura
 - i. Ambiti agricoli di interesse strategico- AAS
 - ii. Ambiti agricoli ordinari- AAO
 - iii. Nuclei rurali- NR
 - c. Gli Ambiti di Trasformazione, disciplinati dal Documento di Piano
 - d. Gli disciplinati dal Piano dei Servizi
 - e. Gli ambiti disciplinati da specifica pianificazione attuativa in corso, di cui all'art. 53.

CAPO I - AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Art.27 - Nuclei di antica formazione - NAF

Descrizione

- 1. I Nuclei di antica formazione comprendono le parti del tessuto urbano con caratteristiche costruttive, morfologiche e tipologiche tali da rappresentare testimonianza storica e di identità del territorio comunale. Gli interventi ammessi sono finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei valori artistici o storico-testimoniali dei manufatti edilizi di cui sono costituiti e che, nel complesso, compongono brani di tessuto unitari e funzionali sotto il profilo urbanistico. A Rosate si riconoscono:
 - a. il nucleo principale del centro storico;
 - b. il complesso del "Vecchio mulino delle Umiliate" di Via Gallotti.
 - c. l'ambito della Cascina Confaloniera.
- 2. I Nuclei di antica formazione sono stati individuati e perimetrati a partire dalla "cartografia di prima levata" dell'Istituto Geografico Militare Italiano del 1888, nonché dalle cartografie dei catasti storici, e considerato l'effettivo stato attuale dei luoghi e degli immobili, comprendendo, in alcuni casi, anche aree libere da edificazione poste in stretta connessione coi predetti nuclei come parte integrante.
- 3. Sono compresi entro il perimetro dei "Nuclei di antica formazione" i seguenti immobili annoverati fra le "attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale":
 - a. il Castello Visconteo;
 - b. la Residenza Municipale (Palazzo Cattaneo) con le relative pertinenze;
 - c. il complesso della scuola elementare e relative pertinenze;
 - d. il Centro Parrocchiale;

- e. la Chiesa di Santo Stefano;
- f. Cappella delle Opere Parrocchiali (cappella dell'Oratorio Parrocchiale).
- 4. I Nuclei di antica formazione comprendono i seguenti beni storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004:
 - a. beni culturali vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (edifici pubblici con più di 70 anni):
 - i. Chiesa di San Giuseppe;
 - ii. Chiesa di Santo Stefano;
 - iii. Cappella delle Opere Parrocchiali (cappella dell'Oratorio Parrocchiale);
 - iv. Cappella della Madonna del latte o della Madonna della provvidenza;
 - v. Residenza Municipale (Palazzo Sforzesco);
 - vi. Complesso della Scuola elementare;
 - vii. Ex residenza Municipale;
 - viii. Centro Parrocchiale.
 - b. beni culturali vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3 (edifici tutelati tramite specifico provvedimento):
 - i. Castello Visconteo (provvedimento del 26.06.1912, codice Pav 150)
- 5. A tali immobili si applica la disciplina del D.Lgs 42/2004, oltre che le specifiche modalità di intervento previste dal presente articolo.
- 6. Il Piano delle Regole individua inoltre ulteriori immobili che, benché non soggetti ai predetti vincoli, sono ritenuti di particolare interesse storico, artistico o monumentale e pertanto meritevoli di tutela; gli stessi sono individuati nella tavola del Piano delle Regole PR.03a "Classificazione degli edifici e modalità di intervento nei NAF".
- 7. Detti immobili sono soggetti, ai fini degli interventi su di essi effettuabili, alla disciplina dettata nel presente articolo (vedi in particolare le "Modalità di intervento").
 - a. Casa porticata di epoca spagnola;
 - b. Casa già "Albergo del Castello";
 - c. Cascina Stampa (ora adibita a residenza);
 - d. Ex Convento delle Umiliate (ora trasformato in residenza);
 - e. Complesso del Vecchio Mulino;
 - f. Villa Oldrati (ora Casa per Anziani).

Zone di recupero ai sensi della L. 457/1978

- 8. Considerate alcune condizioni di degrado localmente riscontrabili e considerata altresì la complessità e la dimensione di alcuni impianti edilizi nei quali sono prevedibili interventi di recupero, i Nuclei di antica formazione, come delimitati sulle tavole PR.01, PR.02 e PR.03a, vengono interamente definiti "Zone di recupero" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 e seguenti della L. 457/1978 "Norme per l'edilizia residenziale".
- 9. Il Comune potrà pertanto individuare, anche su proposta dei proprietari interessati, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla formazione ed approvazione del Piano di Recupero.

Destinazioni d'uso

- 10. La destinazione d'uso principale nel nucleo urbano di antica formazione è la residenza.
- 11. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso complementari, accessorie e compatibili con la residenza.
- 12. Sono espressamente vietate le destinazioni d'uso a tal fine indicate nella tabella di cui all'art. 17 "Destinazioni d'uso non ammesse".
- 13. Non sono ammessi il nuovo insediamento o il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento di industrie insalubri di prima e di seconda classe, fatta eccezione per lavanderie a secco, tipografie senza rotative, macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali, salumifici senza macellazione e vetrerie artistiche, friggitorie.
- 14. Gli edifici che alla data di adozione del presente piano hanno una destinazione non consentita potranno subire solo interventi fino alla di Manutenzione Straordinaria.

Indici e parametri urbanistici

- 15. Gli interventi di trasformazione in questo ambito sono regolati dai seguenti indici e parametri edilizi e urbanistici:
 - a. $IF \leq esistente$.
 - b. IC ≤ esistente.
 - c. IPF ≥ esistente
- 16. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli elementi caratterizzanti del centro storico, e coerentemente con quanto disposto al successivo comma 20, lettera e) in merito alle "Prescrizioni di tutela e valorizzazione del Nucleo di antica formazione", è consentito derogare ai parametri b) e c) di cui al comma precedente negli interventi di Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione integrale degli immobili, e negli interventi di nuova costruzione, previo parere vincolante della Commissione paesaggio.

Modalità di attuazione

17. Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 14 delle presenti norme.

Modalità di intervento

- 18. L'elaborato cartografico PR.03a "Classificazione degli edifici e modalità di intervento nei NAF" classifica gli edifici del centro storico in:
 - a. Edifici di rilevanza storica, architettonica, artistica, monumentale meritevoli di tutela- EV1
 - b. Edifici di interesse storico e ambientale da tutelare e valorizzare- EV2
 - c. Edifici dell'impianto storico- EIS
 - d. Edifici incongrui- EIN
 - e. Edifici di recente costruzione e/o riqualificazione compatibili con le caratteristiche del contesto- ERR
 - f. Edifici accessori e rustici- EAR
- 19. L'individuazione si intende automaticamente estesa alle relative aree di pertinenza
- 20. A tale classificazione sono associate specifiche modalità di intervento come da tabelle seguente, e come meglio dettagliate nei paragrafi successivi:

				RE - Ristrutturazione Edilizia			
CLASSIFICAZIONE	RR	МО	MS	senza demolizione e ricostruzione	demolizione e ricostruzione con mantenimento di sagoma e sedime	demolizione e ricostruzione con differenti sagoma o sedime	NC (una tantum +15% SL)
EV1 - Edifici di rilevanza storica, architettonica, artistica, monumentale meritevoli di tutela		•	•	•	•	•	•
EV2 - Edifici di interesse storico e ambientale da tutelare e valorizzare					•	•	•
EIS - Edifici dell'impianto storico						•	
EIN - Edifici incongrui							
ERR - Edifici di recente costruzione e/o riqualificazione compatibili con le caratteristiche del contesto							
EAR - Edifici accessori e rustici							•

interventi non consentiti

Prescrizioni di tutela e valorizzazione del Nucleo di antica formazione

- 21. Gli interventi edilizi entro il perimetro del Nucleo di antica formazione dovranno adeguarsi alle seguenti prescrizioni, che devono essere osservate negli interventi edilizi diretti, ovvero convenzionati, in quanto meritevoli di tutela per la loro morfologia, i materiali costitutivi, la collocazione, la composizione ovvero per il relativo apparato decorativo. Dette prescrizioni riguardano:
 - a. gli allineamenti di cortina stradale: l'intervento edilizio dovrà rispettare gli allineamenti esistenti o allinearsi a quelli prevalenti;
 - b. le facciate di pregio e in generale i fronti edilizi: sono ammessi interventi di tipo manutentivo e/o di restauro degli elementi originari, salvo che le facciate abbiano subito interventi incongrui con la composizione architettonica. Gli apparati decorativi, quali edicole, targhe, affreschi, lapidi e simili devono essere, ove possibile, mantenuti e possono essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione della Soprintendenza secondo il combinato disposto degli artt. 11 e 50 del D.Lgs 42/2004.
 - c. gli spazi unitari: deve essere conservata l'unitarietà di corti, aie e piazzette;
 - d. le coperture: la sagoma e il materiale delle coperture costituiscono elementi architettonicamente rilevanti, pertanto nel Nucleo di antica formazione è vietato alterarne l'andamento, salvo per il recupero di condizioni incongrue, anomale o frutto di interventi sui manufatti originari non coerenti con la composizione architettonica dell'edificio o del contesto, poiché l'eventuale esistente discontinuità è, in generale, considerata un elemento di pregio ambientale. Gli sporti di gronda dovranno, ove possibile, essere conservati o riportati alle fogge originarie sia in termini dimensionali (aggetto) sia in relazione ai materiali costitutivi e decorativi dello sporto;
 - e. è consentito derogare alle prescrizioni morfologiche, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio e sempre che esse siano comunque mirate a valorizzare le caratteristiche peculiari del nucleo nonché al corretto inserimento e/o al recupero degli elementi compositivi della tradizione architettonica del contesto.
- 22. Gli interventi nei Nuclei di antica formazione dovranno altresì conformarsi a quanto disciplinato nel Regolamento Edilizio in merito alle prescrizioni generali di tutela e per l'uso di tecnologie edilizie, di materiali e di colori nei Nuclei di antica formazione.

Interventi riguardanti gli Edifici di rilevanza storica, architettonica, artistica, monumentale meritevoli di tutela (EV1)

- 23. Si tratta di edifici già assoggettati a tutela dal D. Lgs. 42/2004, per i quali il Piano delle Regole prevede la tutela e la valorizzazione.
- 24. Fatta salva la necessità di autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ove richiesta dal citato D. Lgs. 42/2004, per gli Edifici di rilevanza storica, architettonica, artistica, monumentale meritevoli di tutela sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo
- 25. Ciascun intervento di Restauro e Risanamento conservativo deve essere preceduto da una relazione specifica che fornisca precise indicazioni sulla metodologia dell'intervento.
- 26. Il progetto deve avere come base un rilievo accurato dell'edificio nel suo insieme e nelle sue parti costitutive, accompagnato da documentazione fotografica e da specifica relazione, e deve inoltre censire e rappresentare tutti i particolari architettonici che si identificano con la sua origine o con le diverse fasi della sua storia e gli elementi decorativi e pittorici e di arredo su cui s'intende eseguire l'intervento di restauro da parte di maestranze specializzate.
- 27. L'intervento di restauro può comportare eventuali limitate modifiche interne solo ove le stesse non compromettano né i caratteri stilistici e tipologici dell'organismo architettonico, né l'apparato decorativo e pittorico, o l'eventuale presenza nelle pertinenze di elementi naturalistici di pregio.
- 28. Gli interventi sui beni come sopra individuati devono:
 - a. lasciare inalterati i volumi fisici esistenti eliminando però tutte le superfetazioni nonché tutti gli elementi (strutturali o sovrastrutturali) recenti e non coerenti, sotto il profilo stilistico e tipologico, con l'organismo originario;
 - b. mantenere le parti strutturali (salvo le indispensabili sostituzioni parziali rese eventualmente necessarie da inderogabili e previamente accertate e documentate esigenze statiche o funzionali) e le parti esterne dell'organismo architettonico, conservando i caratteri e gli elementi tipici e connotativi di queste ultime (quali la dimensione e la forma delle finestre, le cornici, le lesene, i fregi, i materiali ed i colori);
 - c. mantenere i materiali originali a vista o, laddove il mantenimento non sia possibile, sostituirli con altri di caratteristiche qualitative ed estetiche coerenti; tale criterio conservativo va rispettato anche negli interventi relativi agli arredi fissi, alle pavimentazioni interne ed esterne, al patrimonio arboreo dei giardini e dei cortili;
 - d. limitare la formazione di eventuali nuove aperture a finestre in falda, tipo Velux, in quantità e dimensioni limitate alle strette esigenze di carattere igienico;
 - e. conseguire in via preventiva l'autorizzazione dei competenti Enti ed Uffici sovracomunali.
- 29. Per le aree libere di pertinenza non destinate a verde sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione e di restauro; la riduzione delle superfici permeabili è ammessa solo in connessione con la realizzazione di opere di restauro che le rendano necessarie.

Interventi riguardanti gli Edifici di interesse storico e ambientale da tutelare e valorizzare (EV2)

- 30. Si tratta di edifici che per caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive risultano di interesse storico e ambientale per l'impianto originario del Nucleo di antica formazione. Per tale ragione, il Piano delle Regole, coerentemente con l'art. 57 delle Norme di Attuazione del PTM, ne prevede la tutela e la valorizzazione.
- 31. In alcuni casi su di essi sussiste, inoltre, il vincolo de iure ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (edifici pubblici con più di 70 anni) del D. Lgs. 42/2004:
 - a. parte del complesso della Scuola elementare;
 - b. ex residenza Municipale;
 - c. Centro Parrocchiale.

- 32. Per gli Edifici di interesse storico e ambientale da tutelare e valorizzare sono consentiti gli interventi fino alla Ristrutturazione Edilizia che non comporti la demolizione integrale degli edifici.
- 33. Tali interventi possono comportare eventuali modifiche esterne solo se le stesse non compromettano né l'unità tipologica dell'organismo architettonico né i principali elementi morfologici e decorativi riferibili all'epoca della costruzione, o che ne costituiscono un coerente completamento.
- 34. Gli interventi sui beni come sopra individuati dovranno:
 - a. lasciare inalterate sia la Sagoma dell'edificio sia la Superficie Lorda, eliminando le superfetazioni, nonché tutti gli elementi che si pongono in evidente contrasto con i connotati stilistici originari e caratteristici, modificando eventualmente anche le parti strutturali esterne dell'organismo architettonico, salvo la conservazione dei caratteri e degli elementi tipici, connotativi e prevalenti (quali indicativamente la dimensione e la forma delle finestre, le cornici, i fregi, i materiali ed i colori, il rapporto tra pieni e vuoti);
 - b. mantenere i materiali originali a vista o, laddove il mantenimento non sia possibile, sostituirli con altri di caratteristiche qualitative ed estetiche coerenti;
 - c. limitare la formazione di eventuali nuove aperture a finestre in falda tipo Velux ed eventualmente del tipo "a cappuccina" esclusivamente verso le corti interne, in quantità e dimensioni limitate alle strette esigenze di carattere igienico;
 - d. solo in via eccezionale, ove le parti strutturali dell'edificio e/o la composizione delle murature o la loro vetustà non consenta, nemmeno con opere di consolidamento e rinforzo, di realizzare i nuovi solai, o di rinforzare quelli esistenti per renderli idonei ai nuovi sovraccarichi, è ammessa la ricostruzione fedele, conservando per quanto possibile parti della vecchia struttura quale testimonianza della storia dell'edificio; tale procedimento deve essere accompagnata da apposita perizia tecnica.

Interventi riguardanti gli Edifici dell'impianto storico (EIS)

- 35. Si tratta di edifici che, pur se generalmente non connotati da particolare valore intrinseco, presentano caratteristiche morfologiche, tipologiche e planivolumetriche riconducibili all'impianto originario del Nucleo di antica formazione. Il Piano delle Regole prevede indirizzi di tutela e valorizzazione della morfologia urbana costituiti dal complesso degli Edifici dell'impianto storico, garantendo al contempo un fisiologico rinnovamento delle singole unità edilizie.
- 36. Per gli Edifici dell'impianto storico sono consentiti gli interventi fino alla Ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, nel rispetto della sagoma e del sedime originari, e andranno effettuati nel rispetto delle "Prescrizioni di tutela e valorizzazione del Nucleo di antica formazione", di cui al presente articolo.
- 37. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione degli immobili sono in ogni caso sottoposti al rilascio di Permesso di Costruire Convenzionato, previo parere vincolante della Commissione paesaggio.

Interventi riguardanti gli Edifici incongrui (EIN)

- 38. Si tratta di edifici aventi caratteristiche del tutto incoerenti coi caratteri che connotano i Nuclei di antica formazione.
- 39. Per gli edifici incongrui sono consentite tutte le modalità di intervento.
- 40. In caso di interventi che non prevedano la demolizione e ricostruzione degli immobili, gli interventi dovranno essere finalizzati al conseguimento di una maggior coerenza dell'edificio coi caratteri che connotano i Nuclei di antica formazione, tenute anche presenti le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.
- 41. In caso di Ristrutturazione edilizia che preveda la demolizione e ricostruzione, anche parziale, degli immobili, i nuovi edifici dovranno conformarsi alle Prescrizioni di tutela e valorizzazione del Nucelo di antica formazione.

Interventi riguardanti gli Edifici di recente costruzione e/o riqualificazione compatibili con le caratteristiche del contesto (ERR)

- 42. Si tratta di edifici esistenti che, se pure di nuova e recente costruzione e/o riqualificazione, presentano caratteristiche che non si pongono in contrasto coi caratteri dei Nuclei di antica formazione.
- 43. Sugli Edifici di recente costruzione e/o riqualificazione compatibili con le caratteristiche del contesto sono consentite tutte le modalità di intervento.
- 44. In caso di Ristrutturazione edilizia che preveda la demolizione e ricostruzione, anche parziale, degli immobili, i nuovi edifici dovranno conformarsi alle Prescrizioni di tutela e valorizzazione del Nucleo di antica formazione, nel rispetto della SL esistente.

Interventi riguardanti gli Edifici accessori e rustici (EAR)

- 45. Si tratta dei fabbricati secondari quali corpi secondari, accessori e rustici.
- 46. Sugli Edifici accessori e rustici sono consentite tutte le modalità di intervento.
- 47. È consentito il recupero, anche a fini abitativi, degli edifici rustici. Tale Superficie Lorda è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla SL massima ammissibile. A tale fine è ammessa la chiusura dei portici dei rustici e dei fienili nei limiti definiti dai pilastri perimetrali esistenti, rispettando nella forma e nelle caratteristiche dei materiali e dei sistemi costruttivi la struttura e i caratteri costruttivi e tipologici del fabbricato esistente.
- 48. È consentito l'accorpamento, tramite demolizione e ricostruzione, di due o più corpi secondari, accessori e rustici isolati o autonomi. In tal caso il nuovo fabbricato derivante dall'intervento di accorpamento:
 - a. può essere adibito solo a funzioni accessorie;
 - b. deve essere collocato in posizione idonea, possibilmente lungo il perimetro della proprietà;
 - c. non deve compromette la unitarietà e fruibilità dello spazio libero residuo;
 - d. non deve determinare uno sfavorevole impatto visivo dalle aree pubbliche;
 - e. non può superare l'altezza strettamente necessaria per la destinazione in progetto, come prescritta dalle presenti norme e dal R.L.I.;
 - f. non può superare la somma delle Superfici coperte (Sc) degli edifici preesistenti demoliti;

Ampliamento di Edifici esistenti

- 49. È consentito ampliare "una tantum" gli edifici esistenti in misura non superiore al 15% della Superficie Lorda e della Superficie Coperta esistenti, per effettuare ampliamenti di singole unità abitative o per effettuare adeguamenti igienico-sanitari.
- 50. Le porzioni in ampliamento dovranno essere realizzate nel rispetto delle Prescrizioni di tutela e valorizzazione del Nucleo di antica formazione.
- 51. L'ampliamento "una tantum" di cui al comma precedente si applica esclusivamente agli Edifici dell'impianto storico (EIS), agli Edifici incongrui (EIN) e agli Edifici di recente costruzione e/o riqualificazione compatibili con le caratteristiche del contesto (ERR), e non è cumulabile con ulteriori forme di incentivazione.
- 52. Gli edifici pubblici e di interesse pubblico e generale, come individuati dal Piano dei Servizi, possono sempre subire ampliamenti in relazione alle esigenze pubbliche e di interesse pubblico o generale da soddisfare, secondo quanto disciplinato dall'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Autorimesse

- 53. Possono essere realizzate nuove autorimesse alle seguenti condizioni:
 - a. il vincolo di pertinenzialità dovrà essere formalizzato nei modi stabiliti dalla competente autorità comunale;
 - b. sia dimostrato che non esistono al piano terra nell'edificio principale, o in edifici destinati a funzioni accessorie o privi di destinazione, spazi che per la loro dimensione siano adeguati a tale scopo;
 - c. abbiano superficie calpestabile netta non superiore a 18 mq per ogni unità servita (alloggio, attività commerciale, di servizio o affini).
- 54. La nuova costruzione deve avvenire:
 - a. in una posizione che non comprometta la unitarietà e fruibilità dello spazio libero residuo e non determini uno sfavorevole impatto visivo dalle aree pubbliche;
 - b. con altezza all'estradosso della copertura, nel punto più alto, non superiore a 2,5 m misurata a partire dal piano di spiccato e fino all'estradosso della copertura nel punto più alto;

Parcheggi pertinenziali

55. Nei Nuclei di antica formazione i parcheggi di pertinenza devono essere reperiti nella misura prevista all'art. 23.

Recupero ai fini abilitativi dei sottotetti

56. Per il recupero dei sottotetti si rimanda all'art. 24 delle presenti norme.

Norme particolari

- 57. Le recinzioni potranno essere realizzate con altezze, tipologie, materiali e colori conformi a quelli della recinzione preesistente o, in mancanza, a quelli di recinzioni coeve adiacenti o limitrofe o in qualsiasi modo documentabili nel nucleo di antica formazione.
- 58. È consentito effettuare la chiusura di scale esterne, alle seguenti condizioni:
 - a. che si tratti di scale colleganti due parti, poste a piani diversi, della medesima unità immobiliare, il che giustifica la necessità di chiusura;
 - b. che l'intervento interessi facciate dell'edificio non prospettanti spazi pubblici;
 - c. che l'intervento non riguardi edifici classificati Edifici di rilevanza storica, architettonica e ambientale meritevoli di tutela (EV1);
 - d. che l'intervento sia effettuato in modo tale da non porsi in contrasto con le caratteristiche originarie dell'edificio interessato.
- 59. È consentito realizzare balconi e tettoie, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'intervento interessi facciate dell'edificio non prospettanti spazi pubblici;
 - b. che l'intervento non riguardi edifici classificati Edifici di rilevanza storica, architettonica e ambientale meritevoli di tutela (EV1);
 - c. che l'intervento sia effettuato in modo tale da non porsi in contrasto con le caratteristiche originarie dell'edificio interessato.

Art.28 - Ambiti residenziali di recente formazione - ARF

Descrizione

1. Gli Ambiti residenziali di recente formazione comprendono quelle parti del Tessuto Urbano Consolidato caratterizzate dalla prevalenza della funzione abitativa, e da una struttura urbana consolidata che in alcune parti richiede interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente, senza necessitare di interventi di ristrutturazione urbanistica.

Destinazioni d'uso

- 2. La destinazione d'uso principale è la residenza.
- 3. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso complementari, accessorie e compatibili con la residenza.
- 4. Sono espressamente vietate le destinazioni d'uso a tal fine indicate nella tabella di cui all'art. 17 "Destinazioni d'uso non ammesse".
- 5. Non sono ammessi il nuovo insediamento o il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento di industrie insalubri di prima e di seconda classe, fatta eccezione per lavanderie a secco, tipografie senza rotative, macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali, salumifici senza macellazione e vetrerie artistiche, friggitorie.
- 6. Gli spazi edilizi (edifici e pertinenze) che alla data di adozione del presente piano hanno una destinazione non consentita potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Modalità di attuazione

- 7. Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 14 delle presenti norme.
- 8. Il PDCc5 per Edilizia residenziale convenzionata, individuato cartograficamente negli elaborati PR.01 e PR.02 "Classificazione del Tessuto urbano consolidato e degli ambiti destinati all'agricoltura", si attua nel rispetto degli indici e parametri del presente articolo.

Modalità di intervento

9. Negli Ambiti residenziali di recente formazione sono consentite tutte le modalità di intervento.

Indici e parametri urbanistici

- 10. Gli interventi di trasformazione in questo ambito sono regolati dai seguenti indici e parametri edilizi e urbanistici:
 - a. $IF \le 0.4 \text{ mq/mq}$ o pari all'esistente (se superiore).
 - b. $IT \le 0.4 \text{ mg/mg}$ a fronte di pianificazione attuativa
 - c. IC ≤ 40%
 - d. IPF ≥ 30%
 - e. Distanza dai confini- 1/2 H con minimo di 5 m, fatte salve le deroghe di cui all'art. 8.
 - f. Negli interventi di Ristrutturazione edilizia e di Nuova costruzione, la distanza deve essere ulteriormente incrementata qualora l'estensione orizzontale del fronte dell'edificio sia di entità tale da produrre un sensibile impatto nei confronti della proprietà confinante, e precisamente:

Estensione orizzontale	Incremento della distanza dai confini di proprietà						
del fronte dell'edifcio	ell'edifcio Edifici H ≤ 4,50 m Edifici H ≤ 7,50 m		Edifici H ≤ 10,50 m				
≤ 20 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m				
≤ 25 m	0,20 m	0,30 m	0,50 m				
≤ 30 m	0,40 m	0,60 m	1,00 m				
≤ 35 m	0,60 m	0,90 m	1,50 m				
≤ 40 m	0,80 m	1,20 m	2,00 m				
≤ 45 m	1,00 m	1,50 m	2,50 m				
≤ 50 m	1,20 m	1,80 m	3,00 m				

- h. Per Altezze (H) intermedie fra quelle indicate nella tabella, l'incremento della Distanza dai confini di proprietà verrà determinato per interpolazione lineare (in funzione unicamente dell'Altezza (H) dell'edificio in progetto).
- i. Distanza dalle strade
 - i. 5 m per calibro stradale inferiore a 7 m
 - ii. 7,5 m per calibro stradale compreso fra 7 m e 15 m;
 - iii. 10 m per calibro stradale superiore a 15 m
- j. Distanza dagli edifici- pari ad H, con minimo di 10 m
- k. $H \le 10,5 \text{ m}$
- I. Parcheggi- come stabilito all'art. 23.
- m. Standard- come stabilito all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Norme particolari

- 11. Negli Ambiti residenziali di recente formazione, le coperture degli edifici devono essere a falde, con pendenze comprese fra il 35% e il 45%; è tuttavia in facoltà dell'Amministrazione, previo parere della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione comunale per il paesaggio, approvare soluzioni di copertura differenti, adeguatamente motivate sotto il profilo tipologico, formale, o di efficienza energetica.
- 12. È ammessa la realizzazione "una tantum", previo idoneo titolo abilitativo, di autorimesse al coperto, purché di pertinenza di edifici esistenti, nella quantità massima di un posto macchina di 18 mq di superficie per ogni unità, con altezza massima di 2,5 m, misurata dal piano del terreno naturale fino all'estradosso della copertura (nel punto più alto); tali autorimesse non concorrono al computo della Superficie Lorda (SL) né della Superficie coperta (SC), mentre incidono sul computo della Superficie Permeabile Fondiaria (SPF).
- 13. È ammessa la costruzione "una tantum", previo idoneo titolo abilitativo, di piccoli manufatti adibiti a ripostiglio attrezzi, purché di pertinenza di edifici esistenti e ubicati nel relativo giardino o cortile, aventi Superficie Coperta (SC) non superiore a mq 10 e altezza massima di 2,5 m misurata dal piano del terreno naturale fino all'estradosso della copertura (nel punto più alto); tali manufatti non concorrono al computo della Superficie Lorda (SL) né della Superficie coperta (SC), mentre incidono sul computo della Superficie Permeabile Fondiaria (SPF).
- 14. Nei lotti la cui possibilità edificatoria risulti esaurita alla data di adozione del PGT, è caso consentito realizzare "una tantum" un ampliamento di singole unità immobiliari residenziali non superiore al 15% della SL e/o della Superficie coperta (SC) esistenti, finalizzato all'adeguamento igienico—sanitario dell'alloggio o anche al conseguimento di una miglior funzionalità e fruibilità, a condizione che la superficie del lotto non abbia subito riduzioni successivamente alla suddetta data di adozione.
- 15. L'ampliamento non superiore al 15% potrà essere realizzato, sempre "una tantum", anche per quei lotti per i quali sussista una possibilità edificatoria residua inferiore a detta entità, e non è cumulabile con ulteriori forme di incentivazione derivanti dalla legislazione regionale o nazionale.

Art.29 - Ambiti per le attività economiche - AE

Definizione

1. Sono così denominate le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate dalla presenza di edifici destinati ad ospitare in senso ampio attività economiche: turistico-ricettive, produttive, direzionali, commerciali, di servizio alla persona o all'impresa.

Destinazioni d'uso

- 2. Le destinazioni d'uso principali ammesse sono tutte quelle afferenti alle Attività economiche.
- 3. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso complementari, accessorie e compatibili con detta destinazione.
- 4. Sono espressamente vietate le destinazioni d'uso a tal fine indicate nella tabella di cui all'art. 17 "Destinazioni d'uso non ammesse".
- 5. Sono inoltre esclusi i depositi all'aperto e le industrie insalubri di prima classe così come definite dal D.M. 5 settembre 1994, salvo la dimostrazione del rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento e di compatibilità con il contesto insediativo.
- 6. Gli spazi edilizi (edifici e pertinenze) che alla data di adozione del presente piano hanno una destinazione non consentita potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Modalità di attuazione

7. Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 14 delle presenti norme.

Modalità di intervento

8. Negli Ambiti per le attività economiche sono consentite tutte le modalità di intervento.

Indici e parametri urbanistici

- 9. Gli interventi di trasformazione in questo ambito sono regolati dai seguenti indici e parametri edilizi e urbanistici:
 - a. $IF \le 0.70 \text{ mq/mq}$ o pari all'esistente (se superiore).
 - b. IT ≤ 0,70 mq/mq a fronte di pianificazione attuativa
 - c. IC ≤ 60% mq/mq (è consentito un incremento fino al 70% a fronte degli interventi di cui all'art. 21)
 - d. IPF ≥ 20% mg/mg
 - e. Distanza dai confini- 1/2 H con minimo di 5 m
 - f. Distanza dalle strade
 - i. 7,5 m per calibro stradale compreso fra 7 m e 15 m;
 - ii. 10 m per calibro stradale superiore a 15 m
 - g. Distanza dagli edifici- pari ad H, con minimo di 10 m
 - h. H ≤ 11,5 m
 - i. Parcheggi- come stabilito all'art. 23.
 - j. Standard- come stabilito all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Norme particolari

- 10. Per ciascuna unità produttiva possono essere realizzate una o più abitazioni destinate al titolare e/o al custode, aventi complessivamente Superficie Lorda (SL) non superiore a 150 mg.
- 11. Nelle aree di pertinenza, le pavimentazioni dovranno essere ridotte al minimo indispensabile, privilegiando invece le sistemazioni a verde (prato, tappezzanti, zone cespugliate o alberate, ecc.); laddove dimostratamente indispensabili, le pavimentazioni saranno di tipo traspirante, come il prato armato, fatte salve eventuali differenti prescrizioni dell'ASL o dell'ARPA.
- 12. Agli Ambiti per le attività economiche sono riconosciute specifiche forme di incentivazione finalizzate all'incremento della sostenibilità ambientale, di cui all'art. 21, comma 5 e seguenti delle presenti Norme di Attuazione.

Art.30 - Ambiti per le attività economiche all'interno del tessuto residenziale - AER

Definizione

- 1. Sono così denominate le parti del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di edifici che ospitano attività economiche, ma che sono inserite all'interno di un tessuto prevalentemente residenziale.
- 2. Per tali ambiti il presente Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a. consentire il mantenimento delle attività in essere, favorendone il miglioramento e la razionalizzazione sotto il profilo della miglior compatibilità urbanistica e adeguamento igienico sanitario.
 - b. consentire una riconversione urbanistica verso funzioni residenziali

A) INTERVENTI SENZA CAMBIO D'USO URBANISTICAMENTE RILEVANTE

Destinazioni d'uso

- 3. Si confermano come prevalenti le destinazioni d'uso in essere.
- 4. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso complementari, accessorie e compatibili con detta destinazione.
- 5. In caso di cessazione dell'attività produttiva in essere e di subentro di nuova attività produttiva, andrà verificata la compatibilità coi limitrofi insediamenti residenziali.
- 6. Sono espressamente vietate le destinazioni d'uso a tal fine indicate nella tabella di cui all'articolo 17 "Destinazioni d'uso non ammesse".
- 7. Sono inoltre esclusi i depositi all'aperto e le industrie insalubri di prima classe così come definite dal D.M. 5 settembre 1994, salvo la dimostrazione del rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento e di compatibilità con il contesto insediativo.
- 8. Gli edifici che alla data di adozione del presente piano hanno una destinazione non consentita potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Modalità di attuazione

9. Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 14 delle presenti norme.

Modalità di intervento

10. Negli Ambiti per le attività economiche all'interno del tessuto residenziale sono consentite tutte le modalità di intervento.

Indici e parametri urbanistici

- 11. Gli interventi di trasformazione in questo ambito sono regolati dai seguenti indici e parametri edilizi e urbanistici:
 - a. IF \leq 0,70 mg/mg o pari all'esistente (se superiore).
 - b. IT ≤ 0,70 mg/mg a fronte di pianificazione attuativa
 - c. IC ≤ 60% (è consentito un incremento fino al 70% a fronte degli interventi di cui all'art. 21, c.5)
 - d. IPF ≥ 20%
 - e. Distanza dai confini- 1/2 H con minimo di 5 m
 - f. Distanza dalle strade
 - i. 7,5 m per calibro stradale compreso fra 7 m e 15 m;
 - ii. 10 m per calibro stradale superiore a 15 m
 - g. Distanza dagli edifici- pari ad H, con minimo di 10 m
 - h. H ≤ 11,5 m
 - i. Parcheggi- come stabilito all'art. 23.
 - i. Standard- come stabilito all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Norme particolari

- 12. Per ciascuna unità produttiva potrà essere realizzata una abitazione destinata al titolare e/o al custode, avente Superficie Lorda (SL) non superiore a mg 150.
- 13. Nella sistemazione delle aree di pertinenza le pavimentazioni dovranno essere ridotte al minimo indispensabile, privilegiando invece le sistemazioni a verde (prato, tappezzanti, zone cespugliate o alberate, ecc.); laddove dimostratamente indispensabili, le pavimentazioni saranno di tipo traspirante, come il prato armato, fatte salve eventuali differenti prescrizioni dell'ASL o dell'ARPA.
- 14. Agli Ambiti per le attività economiche all'interno del tessuto residenziale sono riconosciute specifiche forme di incentivazione finalizzate all'incremento della sostenibilità ambientale, di cui all'art. 21, comma 5 e seguenti delle presenti Norme di Attuazione.

B) INTERVENTI CON CAMBIO D'USO URBANISTICAMENTE RILEVANTE

Destinazioni d'uso

- 15. La destinazione d'uso principale è la residenza
- 16. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso complementari, accessorie e compatibili con detta destinazione.

Modalità di attuazione

- 17. Gli interventi che prevedono il cambio di destinazione d'uso verso funzioni residenziali si attuano tramite Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato.
- 18. Gli elaborati PR.01 e PR.02 "Classificazione del Tessuto Urbano consolidato e degli Ambiti destinati all'agricoltura", individuano cartograficamente le modalità attuative specifiche per ogni ambito.

Modalità di intervento

19. Negli Ambiti per le attività economiche all'interno del tessuto residenziale sono consentite tutte le modalità di intervento.

Indici e parametri urbanistici

- 20. Gli interventi di trasformazione in questo ambito sono regolati dai seguenti indici e parametri edilizi e urbanistici:
 - a. IF \leq 0,4mq/mq a fronte di Permesso di costruire convenzionato.
 - b. $IT \le 0.4 \text{mg/mg}$ a fronte di pianificazione attuativa
 - c. IC ≤ 40%
 - d. IPF ≥ 40%
 - e. Distanza dai confini- 1/2 H con minimo di 5 m, fatte salve le deroghe di cui all'art. 8.
 - f. In caso di Permesso di costruire convenzionato, negli interventi di Ristrutturazione edilizia e di Nuova costruzione, la distanza deve essere ulteriormente incrementata qualora l'estensione orizzontale del fronte dell'edificio sia di entità tale da produrre un sensibile impatto nei confronti della proprietà confinante, e precisamente:

Estensione orizzontale	Incremento della distanza dai confini di proprietà						
del fronte dell'edifcio	Edifici H ≤ 4,50 m	Edifici H ≤ 7,50 m	Edifici H ≤ 10,50 m				
≤ 20 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m				
≤ 25 m	0,20 m	0,30 m	0,50 m				
≤ 30 m	0,40 m	0,60 m	1,00 m				
≤ 35 m	0,60 m	0,90 m	1,50 m				
≤ 40 m	0,80 m	1,20 m	2,00 m				
≤ 45 m	1,00 m	1,50 m	2,50 m				
≤ 50 m	1,20 m	1,80 m	3,00 m				

- g. Per Altezze (H) intermedie fra quelle indicate nella tabella, l'incremento della Distanza dai confini di proprietà verrà determinato per interpolazione lineare (in funzione unicamente dell'Altezza (H) dell'edificio in progetto).
- h. Per interventi preceduti da pianificazione attuativa, le distanze sono stabilite dal Piano Attuativo stesso.
- i. Distanza dalle strade
 - i. 5 m per calibro stradale inferiore a 7 m
 - ii. 7,5 m per calibro stradale compreso fra 7 m e 15 m;
 - iii. 10 m per calibro stradale superiore a 15 m
- j. Distanza dagli edifici- pari ad H, con minimo di 10 m
- k. $H \le 10,5 \text{ m}$
- I. Parcheggi- come stabilito all'art. 23.
- m. Standard- come stabilito all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi.

CAPO II - AMBITI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Art.31 - Ambiti destinati all'agricoltura

- 1. Le aree destinate all'agricoltura sono intese sia come funzione economica dell'attività agricola, sia come attività di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del paesaggio, sia come ruolo di presidio del territorio.
- 2. Le disposizioni, di cui al presente capo si applicano alle aree destinate all'agricoltura così come individuate dal Piano delle Regole. Nelle aree disciplinate dal presente articolo si applicano altresì le disposizioni contenute nel Titolo III Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura della L.R. 12/2005 e s.m.i..

- 3. Gli ambiti destinati all'agricoltura sono suddivisi secondo la seguente classificazione:
 - a. Ambiti destinati all'attività agricola di interesse Strategico (AAS)
 - b. Ambiti Agricoli Ordinari (AAO)
 - c. I Nuclei rurali (NR)
- 4. Agli Ambiti destinati all'agricoltura ricadenti all'interno del Parco Agricolo Sud Milano si applica altresì la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano (PASM), da considerarsi prevalente rispetto agli atti del PGT.
- 5. Gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, nonché alla disciplina degli ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche ed elementi puntuali di tutela laddove presenti.
- 6. Gli interventi ricompresi nel Parco, ove ammessi, sono assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e, se previsto, al parere del Consiglio Direttivo del Parco.
- 7. I criteri localizzativi di impianti fotovoltaici al suolo e impianti agrivoltaici nelle aree agricole sono stabiliti dalla D.G.R. n. XII/1949 del 26 febbraio 2024, in attuazione dell'Allegato 13 del PREAC, nonchè da ulteriori e successive legislazioni regionali e nazionali.

Art.32 - Ambiti agricoli di interesse strategico - AAS

- 1. Gli Ambiti Agricoli di interesse Strategico (AAS) sono individuati dal Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano e recepiti dal PGT e perseguono gli obiettivi e gli indirizzi definiti dal Titolo III del PTM vigente.
- 2. Laddove compatibili con gli strumenti sovraordinati, agli Ambiti Agricoli di interesse Strategico si applicano inoltre le norme di cui al successivo art. 33.

Art.33 - Ambiti agricoli ordinari - AAO

- 1. Gli Ambiti Agricoli Ordinari (AAO) sono disciplinati dalle disposizioni di cui al Titolo III della L.R. 12/2005 "Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura" nonché, se interessate dalla presenza di boschi, dalle disposizioni in materia forestale e da quelle contenute nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF).
- 2. Le attività ammissibili, di cui alla al Titolo III della LR 12/2005, entro le aree destinate all'agricoltura sono:
 - a. la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali;
 - b. le attività in stretta connessione a quelle suesposte, ossia dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - c. le attività di agriturismo in termini di legge con riferimento alla disciplina di settore;
 - d. la residenza del conduttore del fondo e dei suoi collaboratori.
- 3. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 16.
- 4. Gli interventi edilizi ammessi sono:
 - a. l'edificazione di nuovi fabbricati rurali, di serre mobili, stagionali e temporanee come da normativa vigente;
 - b. per i manufatti esistenti sono consentiti, oltre agli interventi relativi a modifiche interne e la realizzazione di volumi tecnici, gli interventi di Manutenzione straordinaria, di Restauro e risanamento conservativo, di Ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche originarie e tipologiche dell'edificio;
 - c. realizzazione di recinzioni unicamente a protezione delle residenze e delle strutture aziendali principali;
 - d. realizzazione di strutture di piccole dimensioni, aventi caratteristiche di manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo, sprovvisti di strutture in muratura, aperti su due lati, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola per le esigenze del fondo in conduzione, per la conservazione di attrezzi, per la manutenzione territoriale silvo-pastorale e boschiva previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente.

- 5. In caso di cessazione dell'attività agricola è necessario che siano verificate le seguenti prescrizioni:
 - a. produzione della certificazione in termini di legge relativa alla dismissione dell'azienda;
 - b. il terreno, relativo all'attività dismessa, deve conservare la vocazione agricola per effettuare le attività consentite, di cui al comma 2;
 - c. le cascine possono essere recuperate previo parere vincolante della Commissione Paesaggio;
 - d. sono sempre fatte salve tutte le leggi e le normative di settore inerenti le attività sopra specificate.
- 6. Ai sensi dell'art. 25 comma 6 del PTC del Parco Sud, si individuano cartograficamente nell'elaborato Tav PR.01 "Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e degli ambiti destinati all'agricoltura" gli edifici adibiti a usi non agricoli esistenti alla data di adozione del P.T.C., per i quali sono consentiti il mantenimento della destinazione d'uso in atto ed un incremento una tantum pari al 20% della SL.
- 7. Ambito di tutela paesaggistica e ambientale
 - a. Il Piano delle Regole individua negli elaborati Tav PR.01 e PR.02 "Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e degli ambiti destinati all'agricoltura"una fascia di profondità variabile circostante il territorio edificato residenziale definita "Ambito di tutela paesaggistica e ambientale".
 - b. Al fine di garantire un sufficiente distacco fra l'edificato esistente ed eventuali nuovi insediamenti agricoli, su detti terreni non può essere realizzato alcun edificio, manufatto od impianto, a qualsiasi uso destinato, con la sola eccezione delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti pubblici nonché delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada.
 - c. La capacità edificatoria che compete a detti terreni può essere trasferita su altre superfici aziendali, nell'ambito del territorio comunale o nel territorio di comuni contermini, nei modi previsti all'art. 59, comma 5 e comma 6, della L.R. 12/2005.

Art.34 - Nuclei rurali (NR)

- 1. I Nuclei rurali corrispondono alle cascine in ambito agricolo e sono individuati con apposita simbologia negli elaborati cartografici del Piano delle Regole nelle Tav. PR.01 e PR.02 "Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e degli Ambiti destinati all'agricoltura" e Tav. PR.03b "Classificazione degli edifici e modalità di intervento nei Nuclei rurali".
- 2. La Tav. PR.03b "Classificazione degli edifici e modalità di intervento nei Nuclei rurali", inoltre, classifica e definisce le specifiche modalità di intervento per gli edifici nei Nuclei rurali.
- 3. Ai Nuclei rurali si applica, inoltre, la disciplina del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, prevalente rispetto alle presenti Norme di Attuazione.
- 4. Nei Nuclei rurali in cui è presente l'attività agricola si considera la stessa quale attività prevalente, tutelandone la continuità. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti artt. 14 e 16.
- 5. Il patrimonio edilizio rurale esistente deve essere salvaguardato nella sua consistenza e caratterizzazione complessiva; gli interventi di conservazione o di trasformazione del patrimonio edilizio rurale o l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, ove ammesse e a seguito della verifica della dismissione dall'attività agricola, devono essere programmati, localizzati e dimensionati evitando che il patrimonio storico risulti complessivamente snaturato rispetto alle sue funzioni originarie.
- 6. Gli interventi edilizi consentiti, così come individuati nell'elaborato cartografico Tav. PR.03b "Classificazione degli edifici e modalità di intervento nei Nuclei rurali", devono essere realizzati nel rispetto delle "Prescrizioni di tutela e valorizzazione del Nucleo di antica formazione" di cui all'art. 27 delle presenti Norme di Attuazione.
- 7. Gli interventi ammessi si attuano con titolo edilizio diretto convenzionato o, dove previsto dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano, tramite piano attuativo, previo positivo parere del Parco Agricolo Sud Milano. Il piano attuativo o il permesso di costruire convenzionato indica le aree per servizi e attrezzature, nella quantità minima stabilita dal Piano dei Servizi.
- 8. Previo accordo con il Parco Agricolo Sud Milano, è possibile attuare il Piano Attuativo per comparti funzionalmente autonomi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/2005.

TITOLO III - Disciplina delle attività commerciali

CAPO I - DEFINIZIONI

Art.35 - Destinazione d'uso commerciale e assimilate

- 1. Sono destinazioni d'uso commerciali quelle definite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.
- 2. Ai fini del calcolo delle superfici si utilizzano i seguenti parametri:
 - a. Superficie Lorda (SL): fa riferimento alla definizione di cui all'art. 7 delle presenti Norme di Attuazione
 - b. Superficie di Vendita (S.d.V.): come definita dalla D.G.R. n. X/1193 del 20/12/2013
- 3. Per destinazione commerciale si intende l'utilizzazione di immobili o parti di essi per la vendita al dettaglio esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende al consumatore finale, a condizione che negli spazi siano garantiti:
 - a. la presenza di personale addetto alla vendita;
 - b. lo stoccaggio di merci poste in vendita o da somministrare nell'esercizio;
 - c. l'accesso libero e diretto del pubblico
- 4. Sono considerati a destinazione commerciale anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività di vendita, quali: magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, qualora strutturalmente o funzionalmente collegati all'area di vendita. Tali superfici non concorrono in ogni caso alla determinazione della superficie di vendita.
- 5. È considerata attività commerciale anche il commercio all'ingrosso se avente accesso diretto al pubblico per l'esame e/o il prelievo delle merci o se legittimamente svolto in abbinamento all'attività di commercio al dettaglio.
- 6. La vendita diretta al pubblico di prodotti svolta all'interno di complessi aziendali per la produzione o l'assemblaggio degli stessi non è considerata destinazione commerciale qualora:
 - a. l'accesso del pubblico non avvenga direttamente dalla strada pubblica;
 - b. la superficie di vendita non sia superiore a 100 mg.
- 7. Per destinazione assimilata a quella commerciale si intende l'utilizzazione di immobili o parti di essi per la fornitura di servizi e/o l'erogazione per il loro consumo immediato, esercitate da chiunque professionalmente produca e/o eroghi servizi al consumatore finale. In generale rientrano in tale categoria tutte le attività di servizio alla persona o all'impresa.

CAPO II - CLASSIFICAZIONI

Art.36 - Classificazione delle attività commerciali

- 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, le attività di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa sono classificate come segue:
 - a. Esercizi di Vicinato (EV)- esercizi aventi superficie di vendita fino a 150 mg;
 - b. Medie Strutture di Vendita (MSV)- esercizi aventi superficie di vendita superiore a 150 mg e fino a 1.500 mg;
 - c. Grandi Strutture di Vendita (GSV)- esercizi aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mg;
 - d. Strutture di vendita organizzate in forma unitaria come definite alla D.G.R. del 20/12/2013, n. X/1193;
 - e. Centri commerciali naturali:

- i. le aree comprese nei perimetri dei Distretti Urbani del Commercio iscritti nell'apposito elenco della Regione Lombardia;
- ii. le gallerie commerciali urbane, storicamente definite o ricavate dal recupero di superfici esistenti in edifici vincolati, che si affacciano ad un passaggio pubblico o di uso pubblico già esistente;
- iii. i mercati comunali su aree pubbliche, anche coperti;
- iv. gli eventuali ulteriori tratti stradali, caratterizzati da una presenza continua e significativa di attività commerciali, pubblici esercizi ed altri servizi a fronte strada, che verranno periodicamente riconosciuti come tali con appositi atti ricognitivi del Comune.
- 2. L'attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno o entrambi i seguenti settori merceologici:
 - a. alimentare;
 - b. non alimentare.

Art.37 - Negozi di storica attività

1. Per negozi storici, caratterizzanti con la loro presenza il tessuto commerciale del comune, si intendono gli esercizi commerciali di vicinato e i pubblici esercizi, con riconoscimento attribuito dalla Giunta Regionale della Lombardia di negozi storici di rilievo locale ovvero meritevoli di segnalazione.

CAPO III - LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art.38 - Attività di vendita al dettaglio e di somministrazione su area privata

- 1. L'insediamento di Esercizi di Vicinato (EV) è ammesso in tutti gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato.
- 2. Non è ammesso l'insediamento di nuove Medie Strutture di Vendita (MSV). Sono fatte salve le Medie Strutture di Vendita esistenti alla data di adozione del PGT ricadenti negli Ambiti per le attività economiche.
- 3. Non è ammesso l'insediamento Grandi Strutture di Vendita (GSV).

Art.39 - Attività di vendita all'ingrosso

4. Le attività di vendita all'ingrosso sono consentite esclusivamente negli Ambiti per attività economiche, mediante titolo abilitativo convenzionato e previo apposito studio che ne verifichi la compatibilità in relazione: ai carichi di traffico indotti sulla rete viabilistica, ai parcheggi per il carico e lo scarico delle merci; alla compatibilità ambientale con le funzioni presenti in luogo; all'inserimento paesistico dell'opera.

Art.40 - Condizioni di inammissibilità delle sale gioco o di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo

- 1. Ai sensi dell'art.5 comma 2 della L.R. n. 8/2013, non è ritenuta compatibile con la residenza l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito localizzati entro un raggio di 500 metri da attività sensibili, quali parchi pubblici, istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. A tal fine il riferimento è la relativa Delibera G.C. "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" o successivi atti di integrazione o modifica.
- 2. La distanza di 500 m deve essere misurata dall'ingresso considerato come principale della struttura sensibile o dal limite esterno dell'ambito di PGT in cui sia prevista la realizzazione dei ricettori sensibili di cui al precedente comma 1.

CAPO IV - PROCEDIMENTO COMMERCIALE E PROCEDIMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Art.41 - Apertura, trasferimento, ampliamento di attività commerciali

- 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un Esercizio di Vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge7 agosto 1990, n. 241.
- 2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) di una Media Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione. Per le MSV l'autorizzazione commerciale dovrà precedere il perfezionamento della procedura relativa al titolo abilitativo edilizio.
- 3. Agli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie d'autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) si applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia autorizzativa derivante dal computo della superficie secondo le modalità stabilite dall'art. 38, ultimo comma, del regolamento regionale ("Regolamento di attuazione della L.R. 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio").
- 4. Nei casi, previsti dall'articolo 40 del suddetto regolamento regionale, in cui è svolto l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard differenziati in corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore.

Art.42 - Dotazione di servizi

- 1. Ai sensi dell'art. 150 della L.R. 6/2010, in caso di interventi di Nuova costruzione e Rristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso, sono richieste le seguenti quantità di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale:
 - a. Esercizi di Vicinato: 50% della SL;
 - b. Medie Strutture di Vendita: 100% della SL, di cui almeno il 50% da destinare a parcheggi pubblici
- 2. In caso di interventi comportanti cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante verso funzioni urbane commerciali, le dotazioni previste sono indicate all'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.
- 3. Le dotazioni territoriali per servizi devono essere reperite mediante cessione gratuita o asservimento ad uso pubblico all'Amministrazione Comunale o, in alternativa, totale o parziale monetizzazione qualora non risulti possibile o non opportuna per localizzazione, estensione, conformazione o perché in contrasto con i programmi comunali.

Art.43 - Parcheggi pertinenziali

- 1. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale, fatta salva la dotazione minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione dovuta ai sensi della L.R. 12/2005, nelle quantità minime richieste dall'art. 41-sexies della L. 1150/1942, è richiesta la verifica della disponibilità di parcheggi pertinenziali nella misura minima:
 - a. nei Nuclei di antica formazione
 - i. di 0,10 mq per ogni mc di Volume urbanistico (VU);
 - b. negli altri ambiti del Tessuto urbano consolidato e nei Nuclei rurali
 - c. di 0,25 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL) per le attività commerciali comportanti ridotta affluenza di clienti (ad esempio gli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie d'autoveicoli, legnami, materiali edili e simili)

- d. di 0,5 mq per ogni mq di Superficie Lorda (SL) per le attività commerciali comportanti normale affluenza di clienti, e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e assimilabili.
- 2. In caso di modifica di destinazione d'uso, è sufficiente che sia reperita l'eventuale maggior superficie a parcheggio richiesta in relazione alla nuova destinazione.
- 3. Per la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento, per qualsiasi destinazione d'uso, si ottiene secondo la definizione di cui al precedente art. 7.
- 4. Il reperimento delle aree da destinare a parcheggi pertinenziali può essere effettuato anche in altre aree di proprietà o in uso, entro una distanza non superiore a 200 m, in strutture multipiano, fuori terra o in sottosuolo.
- 5. Qualora, per interventi su edifici esistenti che comportino la necessità di reperire parcheggi pertinenziali, risulti la comprovata impossibilità di reperire spazi idonei, è consentita la monetizzazione sostitutiva; in analogia al principio stabilito al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 64 della L.R. 12/2005, la monetizzazione consiste nel versamento di un importo pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
- 6. In analogia al principio stabilito al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 64 della L.R. 12/2005, la monetizzazione consiste nel versamento di un importo pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
- 7. In caso di realizzazione in soprassuolo e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente l'area destinata a parcheggio dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di 1 albero di alto fusto a pronto effetto, del diametro minimo di 10 cm, per ogni posto auto realizzato al fine di garantire i servizi ecosistemici. Per le funzioni produttive tale parametro si riduce a 1 albero ogni 5 posti auto. Laddove dimostrata l'impossibilità alla piantumazione in loco, la piantumazione potrà essere effettuata in primordine nel perimetro del lotto di intervento, in subordine in altre aree pubbliche come indicato dall'Amministrazione. La piantumazione prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente è dovuta solo in caso di cambio d'uso.
- 8. La piantumazione deve essere realizzata coerentemente con le indicazioni del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali" del PTM della Città Metropolitana di Milano.
- 9. Per gli interventi realizzati su aree pubbliche, si prevede la determinazione di una quota di monetizzazione, finalizzata al loro mantenimento nel tempo da parte dell'Amministrazione, quantificata in 2 mg di area ogni albero.

Art.44 - Disposizioni di inserimento ambientale

- 1. In caso di realizzazione di strutture destinate ad ospitare medie strutture di vendita, laddove consentite dal PGT, è necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto e proveniente dai parcheggi crei intralcio alla circolazione; a tal fine, se necessarie, dovranno essere previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria, insistenti su aree ricomprese nel comparto di intervento o anche al di fuori di esso. In particolare, costituisce condizione imprescindibile per l'ammissibilità del nuovo insediamento commerciale la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti ed i fornitori, che non compromettano la fluidità del traffico sulla viabilità esistente.
- 2. Le nuove attività commerciali di vicinato potranno essere collocate all'interno del tessuto edilizio o dei singoli complessi edilizi di interesse storico ambientale ("Nucleo urbano di antica formazione") solamente a condizione che gli interventi di natura commerciale non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e strutturali del complesso edilizio da trasformare.

Art.45 - Sostegno e incentivo alle attività di commercio al dettaglio e affini

1. Allo scopo di sostenere ed incentivare le attività di commercio al dettaglio, considerato il ruolo di servizio alla cittadinanza e di vivificazione e presidio dell'abitato svolto dalle medesime, il presente piano prevede la riduzione del contributo di costruzione, qualora dovuto, negli interventi di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione per esercizi al dettaglio. La quantificazione della riduzione è stabilita tramite apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tale misura è estesa alle Attività di servizio [AS] equiparabili al commercio al dettaglio.

TITOLO IV - Tutele speciali e sovraordinate

Art.46 - Disciplina generale degli ambiti vincolati

- 1. I beni e le aree sottoposti ad un regime di vincolo, a norma della legislazione vigente e dei piani sovraordinati, sono individuati negli elaborati PR.05 "Vincoli e tutele".
- 2. Per essi, e per quanto non individuato nei suddetti elaborati, valgono le disposizioni della legislazione vigente in materia e quanto prescritto agli articoli di cui al presente Titolo.
- 3. Il vincolo che si sovrappone ad altri ambiti omogenei è da intendersi come vincolo superiore.
- 4. Ai beni e alle aree interessate da un regime di vincolo sono applicabili gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria degli ambiti o tessuti su cui ricadono. Eventuali limitazioni alla possibilità di esercitare tale diritto sono previste dalla normativa vigente e nei successivi articoli. In caso di inedificabilità dell'area soggetta a vincolo, l'eventuale edificazione dovrà attestarsi al limite della fascia di rispetto che costituisce allineamento di piano ed essere realizzata su aree contigue aventi la stessa destinazione e non vincolate.

Art.47 - Adeguamento della disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata e di settore

- 1. Il presente Piano delle Regole adegua la disciplina urbanistica comunale alle previsioni contenute nelle disposizioni statali, negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e metropolitana, nonché ai piani di settore che esplicano nei confronti della pianificazione comunale effetti immediatamente vincolanti, secondo quanto specificatamente stabilito ai successivi articoli. I beni e le aree sottoposte a un regime di limitazione all'edificazione, in base alla disciplina dei suddetti piani territoriali e di settore, anche previa verifica alla scala di dettaglio se non direttamente vincolanti, sono riportati nell'elaborato PR.05 "Vincoli e tutele".
- 2. Per essi, e per quanto non individuato nei suddetti elaborati, valgono le disposizioni della legislazione vigente in materia e quanto prescritto agli articoli di cui al presente Titolo.
- 3. Ai beni e alle aree interessate da un regime di vincolo sono applicabili gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria degli ambiti o tessuti su cui ricadono. Eventuali limitazioni alla possibilità di esercitare tale diritto sono previste dalla normativa vigente e nei successivi articoli. In caso di inedificabilità dell'area soggetta a vincolo, l'eventuale edificazione dovrà attestarsi al limite della fascia di rispetto che costituisce allineamento di piano ed essere realizzata su aree contigue aventi la stessa destinazione e non vincolate.

Art.48 - Raccordo con il Piano Territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano

- 1. All'interno dei territori ricompresi nel Parco Agricolo Sud Milano si applicano le indicazioni e i contenuti normativi e cartografici del P.T.C. del Parco medesimo che sono recepiti di diritto nel PGT e prevalgono su previsioni difformi. Gli interventi all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano sono pertanto disciplinati dalla d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 avente ad oggetto "Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)".
- Tutti i piani attuativi comunque denominati, ovvero gli strumenti urbanistici comunali interni al Parco sono soggetti
 al parere del Parco medesimo e dovranno corrispondere a obiettivi di tutela del paesaggio, valorizzazione degli
 elementi e delle caratteristiche morfologiche del paesaggio agrario irriguo tipico del Parco Agricolo Sud Milano.
- 3. Gli interventi di qualsiasi natura, anche a carattere temporaneo, ove ammessi, interni al territorio del Parco sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e, ove previsto, al parere del Consiglio Direttivo del Parco.
- 4. Gli ambiti di degrado e di uso improprio interni al Parco andranno bonificati e comunque ricondotti all'uso agricolo o naturale secondo specifico accordo con il Parco.

- 5. All'edificato diverso dall'agricolo contenuto nel Parco, ancorché incluso nel perimetro del tessuto urbano consolidato, si applicano le norme del PTC del parco medesimo. Gli edifici esistenti che, alla data di adozione del PTC, risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con l'esercizio dell'attività agricola possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona dello stesso Piano Territoriale
- 6. Gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 25, 26, 27 delle Norme di Attuazione del P.T.C. del Parco nonché alla disciplina degli ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche ed elementi puntuali di tutela ove presenti.
- 7. Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, il taglio di piante è assoggettato all'Autorizzazione allo sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie, ai sensi dell'art. 22 delle Norme di Attuazione del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano.
- 8. All'interno dei territori del Parco Agricolo Sud Milano non si possono applicare meccanismi pereguativi.
- 9. Nei territori del Parco le trasformazioni d'uso di edifici e strutture rurali sono consentite a condizione che venga certificata e dimostrata la loro dismissione in relazione all'attività agricola e che i nuovi utilizzi non determinino pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole presenti.

Art.49 - Vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici

- 1. I beni culturali e paesaggistici vincolati a norma della legislazione vigente nel Comune di Rosate sono:
 - a. beni culturali vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 22.1.2004, n. 42, modificato dal d.lgs. n. 156 del 2006 e dal d.lgs. n. 62 del 2008 (ossia le cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, escluse quelle che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni):
 - i. Chiesa di San Giuseppe;
 - ii. Chiesa di Santo Stefano;
 - iii. Cappella delle Opere Parrocchiali (cappella dell'Oratorio Parrocchiale);
 - iv. Cappella della Madonna del latte o della Madonna della provvidenza;
 - v. Residenza Municipale (Palazzo Cattaneo);
 - vi. Complesso della Scuola elementare;
 - vii. Ex residenza Municipale;
 - viii. Centro Parrocchiale;
 - ix. Cappella di San Rocco.
 - b. beni culturali vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs 22.1.2004, n. 42 (ossia le cose immobili, a chiunque appartenenti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dichiarato mediante l'apposita dichiarazione di cui all'art. 13 dello stesso d.lgs 42/2004):
 - i. Castello Visconteo (provvedimento del 26.06.1912, codice Pav 150);
 - ii. Cappella dei SS. Ambrogio e Maria (lungo la strada che conduce alla Cascina Gaggianese (vincolata con provvedimento del 17-08-1942, codice Pav 345);
 - iii. Oratorio di S. Ambrogio (alla Cascina S. Ambrogio) (vincolata con provvedimento del 10-9-1942, codice Pav 344).
- 2. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde fascia di 150 m, ai sensi del D.lgs 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c);

- 3. Aree a bosco individuate secondo i criteri di cui all'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004.
- 4. Zone di interesse archeologico individuate secondo i criteri di cui all'art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004.

Art.50 - Vincoli di difesa del suolo

- 1. I vincoli di difesa del suolo nel sono individuati negli Elaborati grafici della Componente geologica, idrogeologica e sismica
- 2. Le aree soggette a vincoli di difesa del suolo sono disciplinate dalle Norme geologiche di Piano, nonché dagli elaborati cartografici della stessa Componente geologica, idrogeologica e sismica.

Art.51 - Vincoli amministrativi

- 1. I vincoli amministrativi nel Comune di Rosate sono:
 - a. Fasce di rispetto delle strade esistenti e di nuova previsione, ai sensi del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/1992;
 - b. All'interno delle fasce di rispetto stradali sono consentite le opere e le attrezzature tecnologiche connesse alla rete viaria quali:
 - i. le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e i relativi impianti (a titolo esemplificativo: le opere stradali comprensive di carreggiate, marciapiedi, banchine, i parcheggi, le opere di verde e di arredo stradale, i percorsi pedonali e le piste ciclabili);
 - ii. opere di ambientazione dell'infrastruttura e di mitigazione degli impatti da essa generati;
 - iii. impianti di distribuzione di carburanti (disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia) e servizi connessi quali impianti di manutenzione e lavaggio degli autoveicoli
 - iv. Infrastrutture tecnologiche
 - c. Fasce di rispetto dei cimiteri, ai sensi R.D. n. 1265/1934;
 - d. Rispetto dalla linea degli elettrodotti, da determinare sulla base del D.M. del 29 maggio 2008 e del documento ad esso allegato.
 - e. Fasce di rispetto degli impianti di distribuzione gas in esercizio secondo quanto disposto dal D.M. 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"
 - f. Vincolo di servitù dell'oleodotto.
 - g. Sugli edifici esistenti interessati da vincoli amministrativi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi le destinazioni d'uso consentite dalle disposizioni vigenti, sono ammessi unicamente gli interventi fnio alla Manutenzione straordinaria.
 - h. All'interno delle zone di rispetto di cui al comma 1 sono vietati:
 - i. qualsiasi intervento di Nuova Costruzione fuori ed entro terra;
 - ii. modifiche di destinazione d'uso degli edifici, salvo quelle volte agli usi ammessi.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art.52 - Norma Transitoria

1. Per le aree ricadenti negli Ambiti di Trasformazione individuati nelle Norme di Attuazione - Schede degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano sono consentiti, nelle more della proposta e della successiva adozione del relativo Piano Attuativo o Programma Integrato di Intervento, esclusivamente interventi finalizzati al mantenimento degli edifici esistenti, fino alla manutenzione straordinaria.

Art.53 - Piani Attuativi vigenti

Recepimento dei Piani Attuativi vigenti e in corso di attuazione – Attuazione delle relative previsioni – Possibilità di varianti.

- 1. Il Piano delle Regole recepisce i Piani Attuativi vigenti alla data della sua adozione, individuandoli con specifica sigla alfanumerica negli elaborati cartografici, ai quali si applicano i contenuti delle relative convenzioni urbanistiche.
- 2. Il Piano delle Regole fa salve e conferma le previsioni di ciascun Piano Attuativo, che potranno essere portate a termine applicando gli indici e i parametri urbanistico-edilizi previsti dal Piano Attuativo stesso o, in mancanza, dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della sua approvazione, indici e parametri da verificare e applicare secondo le modalità previste da quest'ultimo.
- 3. Le previsioni di ciascun Piano Attuativo vigente sono fatte salve anche per quanto riguarda le destinazioni d'uso previste.
- 4. In alternativa, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei proprietari interessati e valutando gli esiti di natura tecnico-urbanistica e paesaggistica in rapporto alla parte eventualmente già attuata (nonché valutando le necessità di spazi pubblici aggiuntivi in relazione alle diverse destinazioni d'uso eventualmente proposte), approvare apposita variante del Piano Attuativo e della relativa convenzione (con la procedura di approvazione di cui all'art. 14 della legge regionale 12/2005 e ss.mm.ii.), facendo luogo all'applicazione dei nuovi indici e parametri urbanistico- edilizi (e alle nuove destinazioni d'uso) previsti dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale in cui è ricompreso l'areale relativo al Piano Attuativo. Ove necessario od opportuno, la variante potrà ridefinire il perimetro di detto areale, tanto in diminuzione quanto in estensione.

Cessazione dell'efficacia dei Piani Attuativi vigenti

- 5. La convenzione urbanistica stipulata per l'attuazione dei Piani Attuativi conserva efficacia per il periodo nella stessa stabilito o, in sua assenza, per il periodo massimo consentito dall'art. 46 della L.R. 12/2005 ed ulteriori normative vigenti.
- 6. Al cessare dell'efficacia della convenzione, l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo, qualora non completata, potrà essere portata a termine solo previa approvazione di nuovo Piano Attuativo e stipula della relativa convenzione; tale criterio vale anche nel caso che l'efficacia della convenzione risulti già cessata alla data di adozione del Piano delle Regole, ma limitatamente ai soli Piani Attuativi i cui areali sono espressamente rappresentati e individuati col relativo perimetro (e specifica sigla alfanumerica) nelle competenti tavole del Piano delle Regole.
- 7. Qualora espressamente richiesto dai proprietari interessati, il nuovo Piano Attuativo potrà previa valutazione degli esiti di natura tecnico-urbanistica e paesaggistica in rapporto alla parte eventualmente già attuata nonché previa valutazione delle necessità di spazi pubblici aggiuntivi in relazione alle diverse destinazioni d'uso eventualmente proposte avvalersi dell'applicazione dei nuovi indici e parametri urbanistico-edilizi (e alle nuove destinazioni d'uso) previsti dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale in cui è ricompreso l'areale relativo al Piano Attuativo medesimo. Ove necessario od opportuno, il nuovo Piano Attuativo potrà inoltre ridefinire il perimetro di detto areale, tanto in diminuzione quanto in estensione.

- 8. Nel solo caso che, al cessare della suddetta efficacia, risultino completamente assolti gli obblighi ed oneri posti dalla convenzione a carico degli aventi titolo sia in ordine alla cessione (o monetizzazione sostitutiva) delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria o di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, sia in ordine alla realizzazione delle relative opere, e con la sola esclusione degli importi da corrispondere all'atto del rilascio dei singoli titoli abilitativi –, l'edificazione privata, qualora non conclusa, potrà essere portata a compimento senza necessità di rinnovo della convenzione, mediante Interventi edilizi diretti (e ferma restando la facoltà di approvazione di un nuovo Piano Attuativo alle condizioni e con le modalità e precisazioni stabilite al comma precedente).
- 9. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, ai fini del rilascio dei Permessi di Costruire (o della presentazione e accettazione di altri titoli abilitativi equipollenti), verranno applicati gli indici e parametri urbanistico— edilizi previsti dal Piano Attuativo (o dal P.I.I.) o, in mancanza, dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della sua approvazione, verificandoli secondo le modalità previste da quest'ultimo; nel caso che sulla base degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale le opere di urbanizzazione precedentemente realizzate risultino in cattivo stato di conservazione e se ne renda pertanto necessario il rifacimento o la manutenzione, il rilascio dei Permessi di Costruire (o la presentazione e accettazione di altri titoli abilitativi equipollenti) per il completamento dell'edificazione privata sarà subordinato alla preventiva presentazione di atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto mediante il quale i proprietari interessati si impegnano, con la costituzione di idonee garanzie finanziarie, ad effettuare entro un termine stabilito i necessari interventi di rifacimento o di manutenzione delle opere realizzate e deteriorate.
- 10. Una volta conclusa l'attuazione del Piano Attuativo, ogni intervento edilizio su immobili inclusi entro il perimetro del relativo areale sarà soggetto alla disciplina specifica dell'ambito territoriale entro il quale il Piano delle Regole ha incluso l'areale stesso, ferme restando le specifiche prescrizioni contenute nei competenti articoli delle presenti norme volte ad assicurare la conservazione della originaria impostazione unitaria ed omogenea dell'intervento oggetto del Piano Attuativo e, più in generale, la compatibilità paesaggistica del nuovo intervento edilizio rispetto all'areale interessato.

Art.54 - Non cumulabilità delle forme di incentivazione

1. Le forme di incentivazione e i bonus "una tantum" previsti dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, non sono cumulabili con ulteriori forme di incentivazione derivanti dalla legislazione regionale e nazionale.

Art.55 - Norma finale

1. Ad avvenuto completamento degli interventi, le aree e gli immobili disciplinati dalla normativa transitoria saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista nel Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della certificazione e ricognizione compiuta dal competente ufficio.

